SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 aprile 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 febbraio 1994, n. 250.

Regolamento recante aggiornamento alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, contenente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Visto l'art. 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, riguardante le modifiche alla tariffa predetta;

Esaminata la proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali del 20 marzo 1992;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alle tariffe per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Visto il parere favorevole espresso il 16 marzo 1993 dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 1° ottobre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 46009/1330 del 3 marzo 1994);

ADOTTA
il seguente regolamento.

Aggiornamento della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali

Art. 1

1. Tutti i compensi da valutarsi a percentuale sono calcolati applicando la seguente formula matematica:

$$Tr = Ti \times (Ir:Ii)\ t$$

dove:

Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale;

Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale;

Ir = importo della tariffa ricercata;

Ii = importo della tariffa di riferimento,

t = tangente della retta delle tariffe

Art. 2

1. Le tariffe degli onorari per le prestazioni professionali stabilite dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni vengono così variate.

1) l'indennità prevista dall'art. 6, terzo comma, è fissata in lire 840;

2) il contributo previsto dall'art. 7, terzo comma, è stabilito in lire 7.000 per il minimo e in lire 270 mila per il massimo;

3) i compensi previsti dall'art. 37. ultimo comma, sono fissati in lire 13.500 per il minimo ed in lire 27 mila per il massimo;

4) il compenso minimo previsto dall'art. 42 è stabilito in lire 25.000

Art. 3.

1. L'art. 43 della legge 12 marzo 1957, n 146, è sostituito dal seguente.

«Art 43 *(Stime di cave e miniere)*. — *1.* L'onorario per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata dalle descrizioni dei luoghi, del bacino geologico e delle costruzioni dei cantieri e degli impianti industriali annessi, è liquidato in base alle seguenti percentuali con un minimo di lire 83.500:

fino al L 10 000 000	2,125%
oltre L 10 000.000 e fino a L 20 000 000	1,912%
oltre L 20 000.000 e fino a L 50 000.000	1,700%
oltre L 50 000 000 e fino a L. 100.000.000	1,487%
oltre L 100 000 000 e fino a L 250 000 000	1,275%
oltre L 250 000 000 e fino a L 500 000 000	1,000%
oltre L 500 000 000	0,700%

2. L'onorario è determinato applicando le percentuali di cui al comma 1 al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali, quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo sintetico.

3. Se è richiesta la stima particolareggiata, l'onorario per la stima del giacimento è determinato applicando le percentuali di cui al comma 1 al valore del solo giacimento e l'onorario per la stima della costruzione dei cantieri o degli impianti è liquidato, a parte od in aggiunta, secondo le disposizioni di cui all'art. 28.».

Art. 4.

1. Le tabelle A/3, B/3, C/3, D/3, E/3 di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 14 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle A/4, B/4, C/4, D/4, E/4 allegate al presente decreto.

Art. 5.

1. Le tabelle F/3, G/3, H/3, I/3, L/3 di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 14 aprile 1987 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle F/4, G/4, H/4, I/4, L/4 allegate al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 febbraio 1994

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Visto, *il Guardasigilli.* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1994
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 65

TABELLA A/4

ONORARI A PERCENTUALE PER ESECUZIONI COMPLETE DI OPERE
(articolo 19)

IMPORTO DELLE OPERE	CLASSE I Costruzioni edilizie				CLASSE II Imp industriali completi			CLASSE III Imp di servizi gen			CLASSE IV Impianti elettrici			CLASSE V	CLASSE VI Ferrovie e strade			CLASSE VII
	A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C	Macchine ed apparecchi	Strade e ferrovie in pianura e collina, canali	Strade e ferrovie in montagna	Manufatti stradali e per opere idrauliche	Acquedotti e fognature
	t = −0.20	t = −0.20	t = −0.20	t = −0.20	t = −0.26	t = −0.26	t = −0.26	t = −0.30	t = −0.28	t = −0.32	t = −0.35	t = −0.35	t = −0.35	t = −0.25	t = −0.25	t = −0.25	t = −0.25	t = −0.23
5.000.000	8.1800	10.7334	11.6146	16.0888	8.0255	9.6412	14.6738	16.1652	18.7952	25.1473	17.6475	14.1180	7.2943	10.2662	8.0995	12.1492	12.6394	9.6156
10.000.000	7.1211	9.3440	10.1111	14.0061	6.7020	8.0513	12.2539	13.1302	15.4796	20.1448	13.8459	11.0767	5.7230	8.6328	6.8108	10.2162	10.6284	8.1986
15.000.000	6.5664	8.6162	9.3236	12.9151	6.0315	7.2457	11.0279	11.6264	13.8183	17.6935	12.0141	9.6112	4.9658	7.8006	6.1543	9.2314	9.6039	7.4686
20.000.000	6.1993	8.1344	8.8023	12.1930	5.5968	6.7235	10.2331	10.6650	12.7488	16.1374	10.8633	8.6906	4.4902	7.2593	5.7272	8.5908	8.9374	6.9904
30.000.000	5.7164	7.5008	8.1166	11.2433	5.0368	6.0508	9.2092	9.4435	11.3806	14.1737	9.4260	7.5408	3.8961	6.5595	5.1751	7.7627	8.0758	6.3680
40.000.000	5.3968	7.0814	7.6628	10.6146	4.6738	5.6147	8.5455	8.6627	10.4998	12.9272	8.5232	6.8185	3.5229	6.1043	4.8160	7.2240	7.5154	5.9603
50.000.000	5.1612	6.7723	7.3283	10.1513	4.4104	5.2983	8.0639	8.1018	9.8639	12.0363	7.8828	6.3063	3.2582	5.7731	4.5547	6.8320	7.1076	5.6621
70.000.000	4.8253	6.3316	6.8514	9.4907	4.0409	4.8544	7.3884	7.3239	8.9770	10.8076	7.0071	5.6057	2.8963	5.3073	4.1872	6.2808	6.5342	5.2404
100.000.000	4.4931	5.8957	6.3797	8.8373	3.6830	4.4245	6.7340	6.5807	8.1238	9.6419	6.1847	4.9478	2.5564	4.8546	3.8300	5.7450	5.9768	4.8277
150.000.000	4.1431	5.4364	5.8828	8.1489	3.3145	3.9818	6.0603	5.8270	7.2519	8.4686	5.3665	4.2932	2.2181	4.3866	3.4608	5.1912	5.4006	4.3978
200.000.000	3.9115	5.1325	5.5538	7.6933	3.0757	3.6949	5.6235	5.3452	6.6907	7.7238	4.8524	3.8820	2.0057	4.0822	3.2206	4.8310	5.0259	4.1163
300.000.000	3.6068	4.7327	5.1212	7.0940	2.7679	3.3252	5.0609	4.7330	5.9726	6.7840	4.2105	3.3684	1.7403	3.6887	2.9102	4.3653	4.5414	3.7497
400.000.000	3.4051	4.4681	4.8349	6.6974	2.5685	3.0855	4.6961	4.3416	5.5104	6.1873	3.8072	3.0457	1.5736	3.4327	2.7082	4.0623	4.2262	3.5097
500.000.000	3.2565	4.2731	4.6239	6.4051	2.4237	2.9116	4.4314	4.0605	5.1766	5.7609	3.5211	2.8169	1.4554	3.2465	2.5613	3.8419	3.9969	3.3341
700.000.000	3.0446	3.9950	4.3230	5.9882	2.2207	2.6677	4.0602	3.6706	4.7112	5.1729	3.1299	2.5040	1.2937	2.9845	2.3547	3.5320	3.6745	3.0858
1.000.000.000	2.8350	3.7199	4.0253	5.5759	2.0240	2.4314	3.7006	3.2982	4.2634	4.6149	2.7626	2.2101	1.1419	2.7299	2.1538	3.2307	3.3610	2.8428

TABELLA *B*/4

ALIQUOTA DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALLA TABELLA *A*/4
(articolo 22)

PRESTAZIONI PARZIALI Frazionamento delle unità Percentuale della prestazione totale di cui alla tabella *A*/4	Classi delle opere (articolo 19) I A, B, C, D Costruzioni edili	II B, C Impianti industriali	III A, B, C Impianti servizi generali	IV A, B, C Impianti elettrici	V Macchine ecc.	VI Ferrovie strade, ecc	VII Acquedotti fognature
Progetto di massima	0,10*	0,12	0,12	0,08	0,12	0,07	0,10
Preventivo sommario	0,05	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
Progetto definitivo	0,25	0,22	0,22	0,18	0,30	0,15	0,15
Preventivo particolareggiato	0,12	0,10	0,10	0,07	0,07	0,12	0,05
Disegni costruttivi	0,10	0,08	0,08	0,05	0,08	0,10	0,12
Capitolati, contratti di appalto	0,03	0,10	0,10	0,10	—	0,08	0,10
Direzione tecnica dei lavori	0.25	0,15	0,15	0,20	0,15	0,25	0,25
Prove di officina	—	—	—	—	0,12	—	—
Collaudo (sola assistenza) (vedi art 24)	0,03	0,15	0,15	0,20	0,13	0,05	0,05
Liquidazione lavori	0,07	0,05	0,05	0,10	—	0,15	0,15
	1,00	1,00	1.00	1,00	1,00	1,00	1,00

* Progetti di massima e piani planivolumetrici di utilizzazione di aree lottizzabili

TABELLA *C*/4

COLLAUDI E OPERE DI TERZI
(articolo 25)

IMPORTO DELLE OPERE	Per ogni 100 lire d'importo *A* Collaudo ed esame atti contabili t = —0 22	*B* Collaudo ed esami atti contabili spese fra cond, ecc t = — 0 20
5.000.000	0.4526	0.7230
10 000.000	0.3886	0.6294
15.000.000	0 3554	0.5804
20 000.000	0 3336	0.5479
30 000 000	0.3052	0.5052
40 000.000	0.2864	0.4770
50 000.000	0 2727	0.4562
70 000.000	0 2533	0.4265
100.000.000	0.2342	0.3971
150.000.000	0.2142	0.3662
200.000 000	0 2010	0.3457
300.000 000	0.1839	0.3188
400 000.000	0.1726	0.3010
500 000.000	0.1643	0.2878
700 000.000	0.1526	0.2691
1.000.000.000	0.1411	0.2506

TABELLA D/4

PARERE E PERIZIE ESTIMATIVE
(articolo 28)

VALORE STIMATO	Costruzioni rurali civili industriali			Impianti industriali completi		Impianti generali	Servizi interni	Impianti elettrici		Macchine apparecchi e loro parti		Materie prod. tess. Macch. imp. tessili		Pelletterie e cuoi
	Parere estimativo	Perizia estimativa normale	Perizia estimativa particolareggiata	Parere estimativo	Perizia normale	Parere estimativo	Perizia normale	Parere estimativo	Perizia normale	Parere estimativo	Perizia normale	Parere estimativo	Perizia normale	Greggi e conciati calzature
	t = -0.28	t = -0.28	t = -0.28	t = -0.35	t = -0.35	t = -0.28	t = -0.28	t = -0.28	t = -0.28	t = -0.28	t = -0.28	t = -0.45	t = -0.45	t = -0.45
500.000												3.2097	7.9013	7.9013
1.000.000												2.3496	5.7841	5.7841
2.000.000												1.7200	4.2342	4.2342
5.000.000	0.7260	1.8432	3.0420	1.7141	3.4622	2.0012	4.6137	1.4243	3.0441	1.4243	2.0666	1.1388	2.8035	2.8035
10.000.000	0.5979	1.5180	2.5054	1.3449	2.7164	1.6482	3.7998	1.1730	2.5071	1.1730	1.7020	0.8337	2.0523	2.0523
15.000.000	0.5338	1.3551	2.2365	1.1669	2.3570	1.4713	3.3920	1.0472	2.2380	1.0472	1.5194	0.6946	1.7100	1.7100
20.000.000	0.4925	1.2502	2.0634	1.0552	2.1313	1.3574	3.1295	0.9661	2.0648	0.9661	1.4018	0.6103	1.5023	1.5023
30.000.000	0.4396	1.1160	1.8420	0.9156	1.8493	1.2117	2.7936	0.8624	1.8432	0.8624	1.2513	0.5085	1.2518	1.2518
40.000.000	0.4056	1.0297	1.6994	0.8279	1.6722	1.1179	2.5774	0.7957	1.7006	0.7957	1.1545	0.4468	1.0998	1.0998
50.000.000	0.3810	0.9673	1.5965	0.7657	1.5465	1.0502	2.4213	0.7475	1.5976	0.7475	1.0846	0.4041	0.9947	0.9947
70.000.000	0.3468	0.8803	1.4529	0.6806	1.3747	0.9558	2.2036	0.6803	1.4539	0.6803	0.9870	0.3473	0.8549	0.8549
100.000.000	0.3138	0.7967	1.3148	0.6007	1.2134	0.8650	1.9942	0.6156	1.3157	0.6156	0.8932	0.2958	0.7282	0.7282
150.000.000	0.2801	0.7112	1.1737	0.5213	1.0528	0.7721	1.7802	0.5496	1.1745	0.5496	0.7974	0.2465	0.6067	0.6067
200.000.000	0.2584	0.6561	1.0829	0.4713	0.9520	0.7124	1.6424	0.5070	1.0836	0.5070	0.7357	0.2165	0.5331	0.5331
300.000.000	0.2307	0.5857	0.9667	0.4090	0.8260	0.6359	1.4661	0.4526	0.9673	0.4526	0.6567	0.1804	0.4441	0.4441
400.000.000	0.2129	0.5404	0.8919	0.3698	0.7469	0.5867	1.3527	0.4176	0.8925	0.4176	0.6059	0.1585	0.3902	0.3902
500.000.000	0.2000	0.5077	0.8378	0.3420	0.6908	0.5512	1.2707	0.3923	0.8384	0.3923	0.5692	0.1434	0.3529	0.3529
700.000.000	0.1820	0.4620	0.7625	0.3040	0.6141	0.5016	1.1565	0.3570	0.7630	0.3570	0.5180	0.1232	0.3033	0.3033
1.000.000.000	0.1647	0.4181	0.6900	0.2683	0.5420	0.4539	1.0466	0.3231	0.6905	0.3231	0.4688	0.1050	0.2584	0.2584

TABELLA *E/4*

ONORARI PER MISURA E CONTABILITA DEI LAVORI
(articolo 18)

Importo dell opera	Onorario per ogni 100 lire d'importo per lavori edilizi e stradali
Fino a 10.000.000	3,55
Sul di più fino a 20.000.000	2,97
Sul di piu fino a 50.000.000	2,37
Sul di più fino a 100.000.000	1,78
Sul di piu fino a 250 000.000	1,47
Sul di piu fino a 500 000.000	1,04
Sul di piu fino a 1 000 000 000	0,88

Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione sono maggiorati come appresso:

per riparazioni e trasformazioni: del 20%;
per aggiunte ed ampliamento: del 10%;
per ordinaria manutenzione: del 60%

TABELLA *F/4*

ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVO DI STABILI ED OPERE EDILIZIE
(articolo 35)

DISEGNO BASE SU MISURAZIONE TOTALITARIA	Pianta o sezione per ogni metro quadrato rilevato				Prospetto per metro quadrato rilevato		
	Rapporto del disegno				Rapporto del disegno		
	1 50	1 100	1/200	1 500	1/50	1 100	1/200
	LIRE						
Edifici semplici e con ambienti in prevalenza regolari							
oltre metri quadrati 1 000	845	660	470	280	1.690	1 315	940
da metri quadrati 999 a 600	940	750	585	375	1 880	1 505	1.130
da metri quadrati 599 a 300	1 035	845	660	—	2 065	1 690	1 220
fino a metri quadrati 299	1 410	1 220	1.130	—	2 440	2 065	1.595
Per edifici complicati con ambienti di forma irregolare, richiedenti misure indirette, diagonali, ecc, prospetti di importanza e complicazione architettonica:							
oltre metri quadrati 1 000	1 410	1 220	1 130	375	2 440	2 065	1.690
da metri quadrati 999 a 600	1 595	1 410	1 315	470	2.820	2 350	1.880
da metri quadrati 599 a 300	1 785	1 595	1 505	—	3.195	2.630	2.065
fino a metri quadrati 299	2 065	1 880	1 785	—	3 570	2 910	2.255

Per altri disegni sulla base del primo e senza misurazione totalitaria riduzione del 25% sugli importi risultanti come sopra.

TABELLA *G*/4

ONORARI PER RILIEVI E DISEGNI DI AREE FABBRICABILI
(articolo 36)

OPERAZIONI	Scala della pianta			
	1 50	1 100	1 200	1 500
	LIRE			
Pianta delle aree fabbricabili:				
fino a metri quadrati 1.000 per metro quadrato	201	193	181	169
fino a metri quadrati 5.000 per metro quadrato	188	181	165	150
fino a metri quadrati 10.000 per metro quadrato	155	131	118	94

Per superfici intermedie: interpolazione lineare.

TABELLA *H*/4

ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVI DI TERRENI
(articolo 37)

NATURA E SITUAZIONE DEL TERRENO	Rapporto del disegno 1 1000 Compenso per ettaro				
	Solo rilievo e disegno planimetrico con linee poligonali	Addizionali per			
		Rilievo e disegno altimetrico con tracciamento curvo di livello orizzontale nella planimetria			Calcolo grafico delle superfici
		Equidistanza curve			
		m 2	m 5	m 10	
	LIRE				
Terreno di normale percorribilità:					
pianura	62.738	37.643	32.768	25.080	10.023
collina	75.286	55.195	45.142	35.118	12.532
montagna	100 381	62.738	55 195	45 142	15.027
Terreno accidentato o di difficoltosa percorribilità:					
pianura	87.819	50.176	42.632	37.643	12.532
collina	100.381	67.728	60.228	47.666	15.027
montagna	125.477	82 814	70.252	57.704	15.027
Terreno molto accidentato o di difficile percorribilità:					
pianura	112.929	65.218	55.195	44.522	12.532
collina	125.477	82.814	70.252	57.704	15.027
montagna	150.572	100.381	80.290	65 218	17.552
Piccoli centri urbani (inferiori ai 10.000 abitanti)	200.763	—	—	—	—
Centri urbani (aree non fabbricabili)	300.273	—	—	—	—

Disegni in scala più grande: aumento dal 10 al 20%.

Rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti: si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza della zona rilevata ed applicando un aumento del 25% sulla tabella.

Per profili longitudinali: compenso addizionale da L. 2.434 a L. 4 870 l'ettometro a seconda della natura e situazioni del terreno.

TABELLA I/4

(articolo 44)

PROSPEZIONE GEOLOGICA E MINERARIA DI UNA REGIONE			VISITE A PERMESSI MINERARI		
Lire per ettaro di superficie espletata			Lire per metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti		
Fino a ettari 50	L	376 457	Fino a metri cubi 1 000	L	784 305
Per ettaro in più da 51 a 100 ettari . .	»	6 259	Per ogni metro cubo oltre i 1 000 fino a 10 000	»	295
Per ettaro in più oltre i 100 ettari	»	3 744	Per ogni metro cubo oltre i 10 000 fino a 25 000	»	218
			Per ogni metro cubo oltre i 25 000 fino a 50 000	»	155
			Per ogni metro cubo oltre i 50 000 . .	»	62

STIMA DI NAVI

(articolo 45)

TABELLA L/4

	PER TONNELLATE DI STAZZA LORDA						
	Piroscafi		Velieri			Motovelieri	
	Carico	Cisterna	Passeggeri	Carico	Cisterna	Carico	Cisterna
Con visita dettagliata per compra-vendita							
fino a 250 tonnellate	503	577	601	300	349	375	423
da 250 a 500 tonnellate	450	490	537	248	288	362	362
da 500 a 1 000 tonnellate	401	490	490	201	225	251	288
da 1 000 a 1 500 tonnellate . .	349	413	425	150	174	188	212
da 1 500 a 2 000 tonnellate .	300	349	362	100	112	124	150
da 2 000 a 3 000 tonnellate	251	288	300	50	50	60	74
da 3 000 a 4 000 tonnellate	188	225	225	24	24	37	37
da 4 000 a 5 000 tonnellate	125	125	150	—	-		
da 5 000 a 8 000 tonnellate	60	74	74	—	—	-	
da 8 000 tonnellate in più	24	24	24	—	—	-	

Con visita sommaria per ordine di autorità giudiziaria per compilazione di bilancio 50% della quota sopraindicata

Con visita sommaria per stabilire il valore contribuente in avaria comune. 40% delle quote sopraindicate

Senza visita per determinare il valore da assicurarsi: 20% delle quote sopraindicate

Per piroscafi di oltre 16 anni, velieri e motovelieri di oltre 20 anni, bastimenti con certificati di classe di prossima scadenza: l'onorario aumenta del 10%

L'onorario minimo di una stima è di L. 30 454 per i piroscafi, L. 15.227 per i velieri e L. 18.272 per i motovelieri

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 188/1967 (Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali) è il seguente:

«Art. 3. — Ulteriori variazioni delle tariffe degli onorari per le prestazioni professionali ed a vacazione, spettanti ai periti industriali — con i criteri approvati dalla legge 12 marzo 1957, n. 146 — sono stabilite mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali».

— Il penultimo comma dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo degli articoli 6, 7, 37 e 42 della legge n. 146/1957, come modificati, da ultimo, dal decreto qui pubblicato:

«Art. 6 *(Rimborso spese)*. — Le indennità ed i rimborsi spettanti ai periti industriali, oltre le competenze commisurate nelle categorie contemplate all'art. 4, sono le seguenti:

a) le spese di viaggio necessarie all'espletamento dell'incarico vanno rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di 2ª classe delle ferrovie dello Stato per percorso fino a 100 chilometri, di 1ª classe delle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri e nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.

Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta ai periti ed ai collaboratori, oltre alla vacazione di cui al successivo art. 38, una indennità di lire *840* per ogni chilometro del percorso per l'andata ed il ritorno;

b) le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede dal perito industriale e dai suoi collaboratori;

c) le spese per trasporti e facchinaggio di materiali e arnesi necessari per le operazioni fuori studio;

d) le spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di scritturazione, cancelleria, riproduzione di disegni, ecc.».

«Art. 7 *(Revisione delle specifiche)*. — È facoltà del perito industriale e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio il parere sulla liquidazione degli onorari. La liquidazione sulla quale si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione ed eventualmente dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della liquidazione stessa.

Il parere è espresso dal Consiglio del Collegio, il quale può valersi, ove lo ritenga opportuno, dell'opera di speciale commissione, nominata di volta in volta.

Per ogni parere richiesto è dovuto al Collegio dal richiedente, oltre al rimborso delle relative spese, un contributo in ragione dall'1 a 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire *7.000* ed un massimo di lire *270.000*.

Il parere è comunicato alla parte o alle parti dal presidente del Collegio su foglio separato contenente anche l'importo del contributo e delle spese di cui sopra.

Colui che chiede al Consiglio del Collegio il parere su una liquidazione non può rifiutarsi di versare il contributo sopra stabilito, anche se ritiene che le risultanze non siano quelle da lui auspicate.

Quando la richiesta è fatta direttamente da un ente pubblico o dall'autorità giudiziaria, le spese sono a carico del Collegio».

«Art. 37 *(Tabella H)*. — L'onorario per un lavoro topografico planimetrico o altimetrico di un complesso di terreni, è determinato in ragione dell'area, o dell'estensione come dalla tabella *H*.

La spesa per lo sgombero della visuale e per il materiale occorso per i tracciamenti è a carico del committente, oltre ai rimborsi di cui agli articoli 5, 6 e 38.

I rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali esistenti, si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata ed applicando un aumento del 20 per cento sulla tabella.

Per profili longitudinali compenso addizionale da lire *13.500* a lire *27.000* l'ettometro a seconda della natura e situazione del terreno».

«Art. 42 *(Analisi chimiche)*. — Non essendo possibile determinare un elenco completo di tutte le analisi che potrebbero essere richieste ai periti chimici, si stabilisce che, salvo il caso di analisi di particolare importanza per le quali gli onorari vengono di volta in volta concordati fra le parti, per ogni analisi semplice (ricetta qualitativa e determinazione quantitativa di un elemento), al perito industriale chimico deve essere corrisposto un minimo di lire *25.000*».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 28 della legge n. 146/1957 è il seguente:

«Art. 28 *(Perizie estimative e loro definizioni)*. — Le stime di beni mobili ed immobili (escluse cave, miniere e navi), si distinguono in:

TABELLA *D*:

Onorari:

a) *Parere estimativo:* che è la stima sintetica delle cose in oggetto ed è dato in forma verbale o scritta, senza formalità di presentazione.

b) *Perizia estimativa normale:* che è la stima sommaria delle cose in oggetto basata sulla valutazione degli elementi fondamentali sintetici e fatta con breve relazione corredata di computi e tipi di massima, se occorrono.

c) *Perizia estimativa particolareggiata:* che è la stima basata sulla valutazione analitica delle singole parti della cosa in oggetto ed è redatta in forma di relazione corredata da computi e distinte descrizioni delle stesse singole parti.

Gli onorari sono stabiliti a percentuale della tabella *D* oltre le integrazioni di cui agli articoli 5 e 6».

94G0274

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 aprile 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi;

Vista la delibera del 10 gennaio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione di codesta Fondazione, ha approvato le modifiche degli articoli 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16 (nei termini di cui al testo allegato), 17, 20, 21 e 22 nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 25 - Norme transitorie, dello statuto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 22 nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 25 - Norme transitorie, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO, PATRIMONIO

Art. 3.

(Comma 1) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di dotazione;

b) dalla speciale riserva ex lettera *d)* dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n 356 el 20 novembre 1990 *(Omissis)*.

(Omissis).

TITOLO III

SOCI

(Omissis)

(Comma 3). Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono avere piena capacità civile, indiscussa probità ed onorabilità, secondo la normativa tempo per tempo in vigore, al riguardo, per gli amministratori delle banche e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello professionale e culturale, requisiti da valutarsi dal consiglio di amministrazione

(Omissis)

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art 7

(Comma 1) L'assemblea dei soci delibera

sulle norme che regolano il proprio funzionamento,

sulla elezione dei soci di sua competenza,

sulla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione;

sulla elezione dei sindaci;

sulla determinazione dei compensi per i componenti il consiglio di amministrazione il collegio sindacale,

sulle linee alle quali uniformare l'attività annuale per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;

sulle eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione o da almeno un quarto dei soci;

sull'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché sulla proposta di destinazione dell'avanzo o della copertura del disavanzo di esercizio.

(Comma 2) L'assemblea, inoltre, delibera sulle proposte di modifiche statutarie, formulate dal consiglio di amministrazione, nonché sulle proposte di liquidazione, trasformazione o fusione, di cui all'art. 21, primo comma, del presente statuto, formulate dal consiglio di amministrazione

Art 8

(Comma 1) L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, rispettivamente entro due mesi dall'approvazione del bilancio della conferitaria Cassa di risparmio di Jesi S p a ed entro il mese di dicembre e comunque in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale o di almeno un terzo dei soci effettivi La convocazione viene effettuata dal presidente o da chi ne fa le veci, mediante invio al domicilio dei soci, dei componenti il consiglio di amministrazione e dei sindaci, dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

(Omissis)

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri, nominati dall'assemblea dei soci nel proprio ambito

(Comma 2). I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. *(Omissis)*.

(Comma 3) I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità secondo la normativa tempo per tempo in vigore, al riguardo, per gli amministratori delle banche Ad essi si applicano le norme dell'art 2392 del codice civile

(Comma 4). Non possono far parte del consiglio di amministrazione *(Omissis)*.

(Omissis)

Art 11

(Omissis)

(Comma 2). L'avviso di convocazione, contenente il precitato ordine del giorno, dovrà essere inviato per raccomandata, almeno tre giorni prima della data stabilita, ai componenti il consiglio ed il collegio dei sindaci In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con comunicazione telegrafica o in altra forma, senza rispettare il predetto termine

(Omissis)

Art 13

(Omissis)

(Comma 3). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

le proposte di modifica dello statuto, con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

le proposte relative agli indirizzi generali dell'attività della Fondazione da sottoporre all'assemblea dei soci;

l'organizzazione della Fondazione:

(Omissis);

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza dalle stesse;

la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e la proposta di sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

le erogazioni annuali per il conseguimento delle finalità istituzionali;

le proposte di cui all'art. 21, comma primo, del presente statuto.

TITOLO VI

PRESIDENTE

Art 14

(Comma 1). Il presidente ed il vice presidente vengono nominati dal consiglio di amministrazione nel proprio ambito, con almeno cinque voti favorevoli.

(Omissis)

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Art 15.

(Omissis)

(Comma 2) I sindaci sono eletti dall'assemblea dei soci, almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di sindaco presso le società per azioni Svolge la funzione di presidente del collegio il più anziano in carica tra coloro che sono in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di controllo nelle società per azioni In caso di nomina contemporanea prevale il più anziano di età.

(Comma 3) I sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti

(Comma 4) Ai sindaci si applicano le norme relative alla onorabilità, tempo per tempo in vigore per i sindaci delle banche

In materia di incompatibilità si applicano le stesse norme previste per gli amministratori. In ogni caso in cui si verifica la decadenza, questa e pronunciata dal consiglio di amministrazione e ad iniziativa del Presidente dovrà essere promossa la sostituzione del sindaco decaduto

TITOLO VIII

LIMITI E COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

Art. 16

(Comma 1) Le cariche amministrative e di controllo, assunte nell'Ente Fondazione, sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che, con essa, compongono il gruppo creditizio.

(Comma 2) I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci non possono ricoprire più di due cariche in organi di società od enti partecipanti direttamente o indirettamente dalla Fondazione ivi compresa la carica nella Fondazione stessa.

Art 17.

(Omissis)

(Comma 2). Qualora l'interessato ricopra contemporaneamente, oltre che nella Fondazione, cariche negli organi amministrativi o di controllo di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, per le quali percepisca una remunerazione annua, il compenso dovuto per la carica presso la Fondazione dovrà essere decurtato dell'importo eccedente il doppio del compenso più alto corrisposto per le predette cariche rispetto al totale dei compensi percepiti.

Art. 20.

(Comma unico). I proventi e le rendite della Fondazione saranno utilizzati nell'ordine:

per l'incremento della speciale riserva di cui alla lettera *b)* dell'art 3, in misura non inferiore all'importo degli interessi netti derivanti dall'investimento della riserva stessa, oltre che ad almeno il 50 per cento dei proventi, al lordo delle spese di funzionamento, derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria Cassa di risparmio di Jesi S p a ,

per la copertura delle spese di funzionamento e delle imposte, effettuati gli utilizzi di cui sopra, una quota pari ad un quindicesimo dei proventi residui è destinata alle attività di volontariato nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n 266, e relative disposizioni attuative;

(Omissis)

Art 21

(Comma 1) La Fondazione ha durata illimitata. Essa, tuttavia, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, con decisione dell'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione e con l'approvazione del Ministero del tesoro, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici originati dagli enti residuali ex legge n 218/90, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali

(Omissis)

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE

Art 22

(Omissis)

(Comma 6) Se, entro sei anni dalla data dell'atto pubblico di costituzione della società per azioni conferitaria, non saranno state raggiunte le previste trentanove unità, di cui alle lettere *b)* e *c)* del richiamato art 6, primo comma, si procederà, in deroga al numero massimo dei soci, alla copertura dei posti residui

Art 24

(Comma unico) La norma di cui al primo comma dell'art 16 del presente statuto esplica la sua efficacia, a far tempo al 1° giugno 1994, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro n 243265 del 26 novembre 1993, salvo eventuali modifiche dello stesso

94A2711

DECRETO 12 aprile 1994

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento;

Vista la delibera del 15 febbraio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione di codesta Fondazione, ha approvato, tra l'altro, le modifiche degli articoli 3, 7, 8, 13 (ex 12), 16 (ex 15), 21 (ex 20), 22 (ex 21), nonché la modifica concernente l'inserimento dell'art. 10 dello statuto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 3, 7, 8, 13 (ex 12), 16 (ex 15), 21 (ex 20), 22 (ex 21), nonché la modifica concernente l'inserimento dell'art. 10 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art 3

(Omissis)

(Comma 2). È facoltà del consiglio di amministrazione stabilire una o più sedi amministrative

Art. 7

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da numero sette consiglieri, più i membri cooptati dal consiglio medesimo ai sensi del penultimo e dell'ultimo comma del presente articolo.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati secondo le modalità peviste dal successivo art 10

Sette dei consiglieri sono nominati

uno dall'amministrazione comunale di Trento;

uno dall'amministrazione comunale di Rovereto,

due dall'amministrazione provinciale di Trento di cui uno residente nel circondario del tribunale di Trento e uno residente nel circondario del tribunale di Rovereto;

tre dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da scegliere tra operatori appartenenti alle categorie del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura di cui due residenti nel circondario del tribunale di Trento e uno nel circondario del tribunale di Rovereto

La nomina negli organi della Fondazione non comporta rappresentanza dei soggetti dai quali proviene la nomina stessa

Ove l'Ente cui spetta la nomina non provveda entro tre mesi dalla scadenza della stessa, la nomina è demandata al commissario di Governo presso la provincia di Trento, su richiesta del presidente della Fondazione, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata inviata per conoscenza all'Ente interessato.

Il consiglio di amministrazione coopterà nel proprio seno il rettore dell'università degli studi di Trento Potrà inoltre cooptare il presidente di un altro ente che operi nel campo della ricerca ad alto livello operante sul territorio provinciale.

I membri cooptati non potranno, in ogni caso, superare il numero di due All'atto del compimento del mandato presso i rispettivi enti e comunque non oltre il limite pevisto dal successivo art 9, essi decadono dalla carica di membri del consiglio di amministrazione della Fondazione

Art 8

(Omissis)

(Comma 2) Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità peviste dalla legge o dallo statuto, sono dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione

(Omissis)

Art. 10

Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri in carica e devono essere scelti tra personalità del mondo dell'economia, delle professioni, della cultura e della scienza, che siano residenti da almeno cinque anni in provincia di Trento.

Non possono essere eletti alla carica di presidente e vice presidente, i sette membri nominati del consiglio di amministrazione e quelli eventualmente cooptati nel consiglio medesimo; l'incompatibilità dura anche in caso di dimissioni, fino alla scadenza naturale del mandato.

La nomina alle cariche di presidente e vice presidente è inoltre preclusa a coloro che

rivestano o abbiano rivestito nei tre anni antecedenti la carica di membro del Parlamento, ovvero cariche nei consigli o nelle giunte degli enti territoriali;

abbiano presentato la propria candidatura in elezioni politiche o amministrative, tenutesi nell'arco degli ultimi tre anni, senza peraltro risultare eletti;

ricoprano, o abbiano ricoperto nei tre anni antecedenti, cariche di partito sia a livello nazionale, sia in ambito locale;

siano presidenti o vice presidenti di enti pubblici o di organismi a prevalente partecipazione pubblica; l'incompatibilità dura anche in caso di dimissioni, fino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 13 (*ex* 12)

(*Omissis*)

(Comma 12) I membri cooptati nel consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto ed il loro numero non viene calcolato nei *quorum* nelle deliberazioni relative a:

modifiche dello statuto, fusione o scioglimento dell'Ente;

nomina di rappresentanti della Fondazione negli organi degli enti di provenienza degli stessi membri ovvero di enti ed organismi nei quali gli enti di provenienza nominano a loro volta dei rappresentanti;

forme di collaborazione, aventi implicazioni economiche, con gli enti di provenienza.

Art. 16 (*ex* 15)

(*Omissis*)

(Comma 2) Di essi, uno è nominato dalla provincia autonoma di Trento, uno dalla camera di commercio di Trento, ed uno a rotazione dai comuni di Trento e di Rovereto.

(Comma 3) Tutti i sindaci devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, ovvero, allorché verrà attivato, nel registro dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

(*Omissis*)

(Comma 6) In materia di incompatibilità, cumulo di cariche e compensi, si applicano ai sindaci le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 11.

(*Omissis*)

Art. 21 (*ex* 20)

(*Omissis*)

(Comma 2) Tali designazioni dovranno, inoltre, prescindere da criteri di rappresentanza degli enti che ai sensi dell'art. 7 esercitano il diritto di nomina nel consiglio di amministrazione della Fondazione.

Art. 22 (*ex* 21)

(Comma 1) Il presidente, il vicepresidente ed i componenti del collegio sindacale in carica alla data di approvazione delle modifiche al presente statuto permangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati.

(Comma 2) La prima nomina del componente del collegio sindacale attribuita a rotazione ai comuni di Trento e di Rovereto compete al comune di Rovereto.

94A2712

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 aprile 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Italmatic S.c.r.l.», in Colorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 dicembre 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Italmatic S.c.r.l.», con sede in Colorno (Parma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Italmatic S.c.r.l.», con sede in Colorno (Parma), costituita per rogito notaio dott. Arturo Dalla Tana, repertorio n. 41395, in data 17 aprile 1992, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Andrea Bertolotti, con studio in via P. Torelli, 52, Parma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A2740

DECRETO 14 aprile 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Madonnella», in Policoro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 23 dicembre 1993 con la quale il tribunale di Matera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Madonnella», con sede in Policoro (Matera), in liquidazione;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Madonnella», con sede in Policoro (Matera), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Nicola Ricciardulli in data 6 aprile 1955, repertorio n. 6881, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Mormando Vincenzo, via Castello, 18, Matera, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 aprile 1994

Il Ministro GIUGNI

94A2741

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 aprile 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società «Azienda agricola La Cerbana S.p.a. in liquidazione», in Padova, nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1993, con il quale la società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» con sede legale in Vicenza, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 6 dicembre 1992, ed è stato nominato un commissario liquidatore, preposto alla procedura, nella persona del dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, con studio in Genova, viale Brigata Bisagno, 14/4;

Vista la sentenza n. 37/94 del 5 aprile 1994, depositata in cancelleria in data 6 aprile 1994, con la quale il tribunale di Vicenza, sezione prima civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della «Azienda agricola La Cerbana S.p.a.» in liquidazione, attualmente con sede in Vicenza, viale Crispi, 97, in precedenza con sede in Palaia frazione Toiano (Pisa), via delle Colline, 35, e ne ha riconosciuto l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 233/86;

Ritenuto, pertanto, che occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la «Azienda agricola La Cerbana S.p.a.» in liquidazione, in quanto società direttamente o indirettamente controllata dalla società «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» posta in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

1. La società «Azienda agricola La Cerbana S.p.a. in liquidazione», con sede in Vicenza, iscritta al registro delle imprese presso la cancelleria commerciale del tribunale di Vicenza in data 25 gennaio 1994 n. 30233, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfio Lamanna, già nominato commissario liquidatore della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Cofidam - Società fiduciaria e di servizi S.p.a.» composto dai signori:

Vicario dott. Francesco Maria, nato a Roma il 23 settembre 1928, con funzioni di presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente;

Taddia dott. Mario, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

Il Ministro: SAVONA

94A2736

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 aprile 1994.

Rideterminazione delle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 27 ottobre 1966) che rettifica il decreto ministeriale 20 novembre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304

del 9 dicembre 1964) concernente la determinazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979) che ha stabilito le caratteristiche di cui all'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente alla pista sussidiaria di volo 11 R/29 L dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio;

Considerato che occorre rettificare quanto riportato nei suddetti decreti con particolare riferimento alla pista sussidiaria 11 R/29 L, peraltro mai realizzata;

Considerato che occorre indicare altresì se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio come segue:

a) Pista principale 11/29:

direzione di atterraggio 106° - 286°;
lunghezza di atterraggio 2.800 metri;
livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 11 m 238 s.l.m.;
testata 29 m 235 s.l.m.

b) Pista secondaria 12/30:

direzione di atterraggio 115° - 295°;
lunghezza di atterraggio 750 metri;
livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 12 m 246 s.l.m.;
testata 30 m 244 s.l.m.

c) Livello medio dell'aeroporto m 238 s.l.m.

d) L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno per la sola pista principale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro: COSTA

94A2713

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 marzo 1994.

Costituzione dell'Ente «Scuola interforze per la difesa NBC», in Rieti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente l'approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, che istituisce la Direzione di amministrazione interforze;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1981, con il quale è stato costituito il reparto per il coordinamento amministrativo nell'ambito dell'ufficio di segretario generale della Difesa;

Decreta

A decorrere dal 1° maggio 1994 è costituito l'Ente «Scuola interforze per la difesa NBC», con sede a Rieti, caserma Verdirosi, è posto, amministrativamente, alle dipendenze della Direzione di amministrazione interforze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1994

Il Ministro: FABBRI

94A2714

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 1994.

Modificazione al decreto ministeriale 30 dicembre 1993 contenente norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983 e n. 3392/93 della Commissione del 10 dicembre 1993, relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattieri agli alunni delle scuole.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e in particolare l'art. 2 che demanda al Ministero medesimo la predisposizione degli atti necessari per l'attuazione della normativa comunitaria;

Visto il proprio decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1994, che detta norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 1842/83 del Consiglio del 30 giugno 1983 e n. 3392/93 della Commissione del 10 dicembre 1993, relativi alla cessione a prezzo ridotto di latte e di prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche in ordine ai prezzi massimi imputabili agli alunni beneficiari, fissati nell'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, per adeguare i prezzi medesimi all'evoluzione dei prezzi di mercato;

Considerata la necessità di fissare i prezzi massimi pagati dagli alunni per il latte intero e parzialmente scremato in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml e di differenziare i prezzi massimi anche in base all'eventuale aggiunta di cacao o di aromatizzanti;

Decreta.

Art. 1.

Il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1993 è sostituito dal seguente:

I prodotti per i quali è concesso l'aiuto ai sensi del regolamento CEE n. 1842/93, le relative quantità massime giornaliere pro-capite e i corrispondenti prezzi massimi di cui all'art. 10, par. 1, del regolamento sono quelli di seguito riportati:

	Quantitativo massimo (gr)	Prezzo massimo (L/kg)
Categoria I		
a) Latte intero, pastorizzato o sottoposto a un trattamento UHT in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml	257,5	1.100
Latte intero, pastorizzato o sottoposto a un trattamento UHT in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml	257,5	1.500
b) Latte intero, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a un trattamento UHT e contenente almeno il 90% in peso di latte intero, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml	257,5	1.500
Latte intero, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a un trattamento UHT e contenente almeno il 90% in peso di latte intero, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml	257,5	1.800
c) Yogurt del latte intero . .	257,5	4.300
Categoria II		
a) Latte parzialmente scremato pastorizzato o sottoposto a un trattamento UHT, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml	257,5	1.300
Latte parzialmente scremato pastorizzato o sottoposto a un trattamento UHT, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml	257,5	1.600
b) Latte parzialmente scremato, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a un trattamento UHT e contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml	257,5	1.700
Latte parzialmente scremato, al cacao o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a un trattamento UHT e contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml.	257,5	2.000
Categoria III.		
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore al 40% .	85,8	11.100
Categoria IV:		
Altri formaggi aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca uguale o superiore al 45%.	33,6	10.900
Categoria V:		
Formaggio Grana Padano . .	30,2	14.500
Categoria VI:		
Parmigiano Reggiano	27,5	17.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1994

Il Ministro: DIANA

94A2715

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 1994.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 1994 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di febbraio 1994;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Valuta		
Dollaro USA	Lit.	1.686,488
Marco tedesco	»	971,129
Franco francese	»	285,808
Fiorino olandese	»	865,997
Franco belga	»	47,120
Lira sterlina	»	2.494,411
Lira irlandese	»	2.394,201
Corona danese	»	248,995
Dracma greca	»	6,729
ECU	»	1.883,629
Dollaro canadese	»	1.257,729
Yen giapponese	»	15,868
Franco svizzero	»	1.156,835
Scellino austriaco	»	138,125
Corona norvegese	Lit.	225,039
Corona svedese	»	211,122
Marco finlandese	»	302,134
Escudo portoghese	»	9,617
Peseta spagnola	»	11,941
Dollaro australiano	»	1.207,764

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di febbraio 1994, come segue:

Paese / Valuta		
Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,989
Albania:		
Lek	»	15,318
Algeria:		
Dinaro algerino	»	84,363
Angola:		
New Kwanza	»	0,168
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	941,381
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	449,314
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.686,324
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	941,381
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.685,072
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.469,687
Bangla Desh:		
Taka	»	41,954
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	837,802
Belize:		
Dollaro Belize	»	842,536
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.685,072
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	53,712

Birmania:		
Kyat	Lit.	270,872
Bolivia:		
Boliviano	»	373,136
Botswana:		
Pula	»	649,575
Brasile:		
Cruzeiro Real	»	3,070
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.062,167
Bulgaria:		
Lev	»	45,551
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,488
C.S.I.:		
Rublo Russia (M)	»	1,077
C.S.I.:		
Rublo Russia (U)	»	2.862,770
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,481
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	22,709
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	624,100
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	2.054,965
Cile:		
Peso cileno	»	3,666
Cina:		
Renmimbi	»	193,687
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.256,697
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,057
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,821
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,866
Corea del Nord:		
Won Nord	»	783,754
Corea del Sud:		
Won Sud	»	2,083
Costa Rica:		
Colon Costarica	»	11,832
Croazia:		
Dinaro Croazia	»	0,261
Cuba:		
Peso cubano	»	1.276,279
Dominicana:		
Peso dominicano	»	130,625
Ecuador:		
Sucre	»	0,864
Egitto:		
Lira egiziana	»	502,902
El Salvador:		
Colon salvadòregno	Lit.	192,579
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	459,320
Estonia:		
Corona Estonia	»	121,056
Etiopia:		
Birr	»	337,014
Falkland Is.:		
Sterline Falkland	»	2.495,920
Fiji Is:		
Dollari Fiji	»	1.129,013
Filippine:		
Peso filippino	»	60,979
Gambia:		
Dalasi	»	177,937
Ghana:		
Cedi	»	1,878
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	54,758
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2.495,920
Gibuti Rep.:		
Franco Djibouti	»	9,457
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.401,065
Guatemala:		
Quetzal	»	288,085
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,337
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,865
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	13,185
Haiti:		
Gourde	»	140,422
Honduras:		
Lempira	»	230,516
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	217,883
India:		
Rupia indiana	»	53,712
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,792
Iran:		
Rial iraniano	»	0,963
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.392,230
Islanda:		
Corona Islanda	»	23,052
Israele:		
Shekel	»	564,440
Jugoslavia:		
New dinaro jugoslavo	»	0,000

Kenia:		
Scellino keniota	Lit.	25,025
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5,655,783
Laos:		
New Kip	»	2.340
Lesotho:		
Maluti	»	487,665
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.915,413
Libano:		
Lira libanese	»	0,989
Liberia:		
Liberian Dollaro	»	1.685,072
Libia:		
Dinaro libico	»	5.277,052
Lituania:		
Lita Lituania	»	432,069
Macao:		
Pataca	»	210,922
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,886
Malawi:		
Kwacha	»	292,934
Malaysia:		
Ringgit	»	612,267
Maldive:		
Rufiya	»	151,739
Malta:		
Lira maltese	»	4.278,309
Marocco:		
Dirham Marocco	»	178,074
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,024
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	90,597
Messico:		
Peso Messico	»	534,431
Mongolia:		
Tugrik	»	4,212
Mozambico:		
Metical	»	0,315
Nepal:		
Rupia nepalese	»	36,334
Nicaragua:		
Cordoba Oro	»	261,584
Nigeria:		
Naira	»	76,594
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	967,756
Oman:		
Rial Oman	»	4.376,810
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	55,340
Panama:		
Balboa	»	1.685,072
Papua Nuova Guinea:		
Kina	Lit.	1 705,593
Paraguay:		
Guarani	»	0,939
Perù:		
New Sol	»	773,330
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,763
Polonia:		
Zloty	»	0,076
Qatar:		
Riyal Qatar	»	462,114
Repubblica Ceca.		
Corona Ceca	»	56,064
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	50,670
Romania:		
Leu	»	1,112
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,517
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	519,907
Sant. Elena:		
Lira S. Elena	»	2 495,920
Sao Tomé:		
Dobra	»	7,021
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	320,393
Sierra Leone:		
Leone	»	3,009
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.061,101
Siria:		
Lira siriana	»	81,705
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	12,342
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,643
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	34,327
Sud Africa:		
Rand	»	487,665
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	129,620
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	944,017
Swaziland:		
Lilangeni	»	487,665
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	63,761
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	3,435
Thailandia:		
Baht	»	66,403

Tonga Isola:		
Pa Anga	Lit.	1.208,535
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	304,384
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.615,578
Turchia:		
Lira turca	»	0,089
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,134
Uganda:		
New Scellino	»	1,603
Ungheria:		
Forint ungherese	»	16,291
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	372,164
Vanuatu:		
Vatu	»	14,198
Venezuela.		
Bolivar	»	15,245
Vietnam.		
Dong	»	0,155
Western Samoa:		
Taia	Lit.	644,875
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.665,937
Yemen Sett.:		
Rial	»	93,860
Zaire:		
Zaire	»	48,144
Zambia:		
Kwacha	»	2,628
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	208,635

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1994

Il Ministro: GALLO

94A2738

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 13 ottobre 1993

Estensione del vincolo di immodificabilità temporanea dell'area denominata «La Gurna», ricadente nei comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, che con nota prot. n. 894/II del 2 febbraio 1993 e nota prot. n. 7137 del 9 luglio 1993, ha chiesto che vengano adottate le misure di cui all'art. 5 della legge regionale n 15/91 per la salvaguardia di una porzione territoriale, facente parte della zona umida «La Gurna», in località Fondachello, nel territorio comunale di Mascali, estendendo a tale area le identiche misure già adottate sul territorio limitrofo, ricadente nei territori comunali di Mascali e Fiumefreddo, per effetto del D.A. n. 5207 del 16 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 23 del 2 maggio 1992.

Il perimetro di vincolo della porzione territoriale oggetto della proposta di ampliamento parte dal punto di incrocio tra la particella n. 351, esclusa dal vincolo, e la strada comunale Spiaggia, di cui segue verso est il ciglio nord fino a ricongiungersi al perimetro di vincolo dell'area già vincolata, e prosegue prima verso nord e poi verso ovest lungo lo stesso perimetro, fino ad incontrare il confine tra le particelle n. 170 e n. 443.

Da qui prosegue verso sud sempre lungo il confine tra le suddette particelle e poi lungo il confine ovest della particella 180, compresa nel vincolo, di cui segue il confine sud ed est; quindi segue il margine sud delle

particelle 173, 273, 181, 243 e 278 fino ad incontrare l'angolo ovest della part. 130, compresa per intero. Infine il perimetro di vincolo, con direzione sud, raggiunge il punto di partenza;

Esaminata la proposta del 16 marzo 1992 della L.I.P.U., sezione di Catania, fatta propria dalla soprintendenza con la proposta di ampliamento di cui trattasi;

Esaminata la relazione del 13 ottobre 1992, con la quale i competenti organi tecnici di questa amministrazione hanno attestato l'interesse naturalistico dell'area sopra descritta;

Rilevato, sulla scorta della proposta di ampliamento e della relazione suddetta, delle integrazioni e dei chiarimenti forniti dalla soprintendenza competente (nota prot. n. 10302 del 22 settembre 1993), che nel territorio facente parte della proposta di ampliamento del vincolo di immodificabilità, meglio descritto nella summenzionata perimetrazione, sussistono le identiche caratteristiche tecnico-scientifiche le identiche motivazioni che hanno sorretto l'apposizione del vincolo nell'area limitrofa decretata con D.A. n. 5027 del 16 marzo 1992, ed in particolare:

dal punto di vista storico culturale la Gurna e l'ultimo lembo dell'antico Pantano Gurna che a sua volta faceva parte del lago di Mascali, una grande palude costiera retrodunale che, fino al secolo scorso si estendeva lungo tutto il litorale che va da Riposto fino alla foce del Fiumefreddo. La palude, fino a qualche secolo fa, costituiva una risorsa produttiva per la gente del luogo: infatti vi si coltivava il riso e vi si raccoglieva l'argilla per farne mattoni, tegole e vasellame;

dal punto di vista paesaggistico, l'aspetto di tale zona, alimentata dalle acque dell'Etna, le quali formano una stupenda sorgente colonizzata da rarissimi papiri e piante igrofile di rara bellezza, è assimilabile alle Fonti del Ciane e dell'Aretusa di Siracusa. Inoltre il luogo riveste notevole importanza per la sua suggestiva posizione geografica da cui è possibile godere di un panorama che comprende il massiccio etneo, le alture su cui poggiano gli abitati di Taormina e Castelmola, le lussereggianti verdi timpe di Moscarello, Presa e Nunziata, propaggini settentrionali della piu famosa Timpa di Acireale, l'azzurro mare jonico;

dal punto di vista naturalistico, l'area della Gurna riveste una notevole importanza sia per le emergenze floristico vegetazionali ivi presenti, che annoverano piante tipiche di ambienti umidi (presenze uniche, per tutta la Sicilia o addirittura per tutto il sud e centro Italia), sia come luogo di sosta per lo svernamento e la nidificazione di numerose specie di uccelli.

Nell'area in oggetto si distinguono diversi tipi di vegetazione, ognuno caratterizzato da una tipica composizione floristica che esprime ben precise esigenze ecologiche. La zona più depressa del pantano è occupata dal canneto phragmites australis, che forma fitti popolamenti pressocché monofitici. Tra le altre specie che si rinvengono da ricordare il polygonum salicifolium, igrofita rara in Sicilia, legata a stazioni con acque fredde e correnti, e le liane calystegia sylvatica e galium elongatum. Ai margini del canneto, in posizione più rialzata, sono presenti dei giuncheti con juncus conglomeratus, specie dominante, juncus inflexus e juncus subulatus. Assieme ai giunchi si rinvengono numerose specie igrofile quali: pulicaria dysenterica, lyrthrum salicaria, potentilla reptans epilobium hirsutum, verbascum blattaria ed equisetum palustre (in Sicilia nota solo in questa località). Nelle aree più sollevate rispetto ai giuncheti si rinvengono prati umidi costiuiti da numerose specie meso-igrofile tra le quali: agrostis stolonifera, agropyron repens, rumex crispus, rumex sanguineus, lotus preslii, polypogon monspeliensis, carex otrubae, plantago mayor, cyperus longus, ecc.

Le sorgenti che alimentano il pantano Gurna sono state incanalate e convogliate in mare. Lungo le sponde dei canali non cementificati si rinviene una densa vegetazione macrofitica con urtica dioca, angelica sylvestris e iris pseudacorus, specie questa che con la sua vistosa fioritura gialla conferisce a quest'ambiente nel periodo primaverile una caratteristica fisionomia. Sulle sponde sommerse dei canali sono presenti numerose specie igrofile quali: abium nodiflorum, veronica anagallis-acquatica, nasturtium officinale, alisma lanceolata, mentha aquatica. Nei canali cresce inoltre il ranunculus penicillatus, in Italia centro meridionale notato solo in questa località e nel Fiumefreddo, legato alle particolari condizioni ecologiche create dalle acque fredde e lentamente fluenti. Sull'acqua, nei tratti con debole corrente, sono presenti alcune piante galleggianti quali lemna gibba e lemna minor, che in seguito alla recente introduzione di azolla pliculoides tendono a scomparire e ad essere sostituite da quest'ultima specie di origine sud-americana. La vegetazione igrofila, non essendo costantemente presente nel paesaggio vegetale, quando di appare contribuisce in maniera determinante alla caratterizzazione del paesaggio, e considerando la carenza idrica nell'ambiente mediterraneo la presenza di aspetti di vegetazione igrofila costituisce un elemento di particolare pregio. Nel territorio etneo, anche per la natura dei suoli, la vegetazione igrofila è da considerare un tipo vegetazionale più che raro.

Nel complesso, quest'area mantiene ancora aspetti floristici di notevole rilievo, soprattutto per la presenza di piante legate ad ambienti palustri, che, in seguito alla contrazione subita da questi ecosistemi, risultano rare o assenti nel resto dell'isola. Sotto il profilo zoologico la Gurna è luogo di sosta, per lo svernamento e la nidificazione per gli uccelli del tipo gallinelle, folaghe, usignolo da fiume, combattenti, pettegole, ecc., essendo l'unica zona umida rimasta lungo il litorale ionico dalla foce del Simento a Messina;

dal punto di vista geovulcanologico e idrogeologico, l'area della Gurna, inserita nel basso versante nord-orientale dell'Etna, in corrispondenza delle propagini settentrionali del massiccio vulcanico, risulta di notevole importanza. Nel secolo scorso, era presente un intenso

fenomeno di vulcanismo secondario con manifestazioni solfuree, che successivi eventi tettonici hanno occultato. Ancora oggi, tuttavia, il fenomeno vulcanico della Gurna è vitale e non è esclusa la possibilità di una ripresa intensa di tali fenomeni.

In generale, date le condizioni di alta permeabilità delle rocce vulcaniche, che determinano una rapida infiltrazione delle acque di precipitazione, il massiccio etneo può ritenersi privo di un vero e proprio reticolo idrografico, mancando infatti non solo di veri corsi di acqua ma anche di incisioni torrentizie, mentre l'area in esame, con il substrato argilloso in affioramento o poco al di sotto della copertura alluvionale, rappresenta una eccezione. Tali condizioni, favorite anche dalla morfologia, determinano la formazione della «zona umida».

Contrariamente alle aree limitrofe, nell'area della Gurna esiste un vero e proprio reticolo idrografico superficiale rappresentato da sorgenti di contatto e dell'affioramento del substrato argilloso.

Considerato che l'area prevista dalla proposta di ampliamento e segnatamente oggetto di progettati interventi edilizi che, se realizzati, comprometterebbero l'assetto paesistico dei luoghi in modo irrimediabile;

Considerato che l'area già vincolata e l'area in oggetto costituiscono un insieme ambientale che non si può scindere e frammentare senza rischiare di compromettere il delicato equilibrio fra fattori di natura abiotica e quelli biotici;

Visto che con decreto del presidente della regione siciliana n. 349 del 3 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 9 del 16 febbraio 1974, la zona umida la Gurna è stata interamente sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi e per effetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuta la opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore della sopra delimitata porzione territoriale facente parte della zona umida la Gurna, in località Fondachello, nel territorio comunale di Mascali, al fine di impedire l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico individuate pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea dell'area medesima, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio, da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico;

Ritenuto che l'efficacia temporale del vincolo sulla porzione territoriale in argomento deve coincidere con quella del vincolo già imposto con D.A. n. 5027 del 16 marzo 1992 sull'area limitrofa, in quanto il territorio oggetto dei due provvedimenti è caratterizzato dalle identiche caratteristiche tecnico-scientifiche e presenta identiche necessità di tutela e salvaguardia mediante la redazione del P.T.P., e in quanto la proposta di ampliamento territoriale del vincolo imposto con il predetto decreto non può comportare una efficacia temporale diversa per le due porzioni territoriali, le quali costituiscono un'unica area, avente natura omogenea e identiche esigenze, di protezione.

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque fino al 16 marzo 1994, sono estesi all'area perimetrata come in premessa gli effetti del vincolo imposto sull'area limitrofa, anch'essa ricadente nella zona umida la Gurna, con il D.A. n. 5027 del 16 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 23 del 2 maggio 1992.

È conseguentemente vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore di una porzione territoriale, facente parte della zona umida la Gurna, in località Fondachello, nel territorio comunale di Mascali, come descritta e delimitata in premessa e nelle planimetrie allegate *A* e *B*, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle planimetrie *A* e *B*, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprindendenza, al comune di Mascali, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie *A* e *B* della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio del comune di Mascali, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Mascali.

Palermo, 13 ottobre 1993

L'assessore: SARACENO

Regione Siciliana

Assessorato Beni Culturali ed Ambientali

Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali

Catania

Zona umida "La Gurna" in località Fondachello
nel territorio dei comuni di Mascali e Fiumefreddo di Sicilia

Proposta di vincolo ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 15/91
Proposta di ampliamento dell'area già vincolata
con D.A. del 16.03.92

Tav. 1 **Corografia** Scala 1 : 10.000

LEGENDA

Limite dell'area già vincolata con D.A. del 16.03.92

Limite dell'area di cui alla proposta di ampliamento

CONTRADA
DECIME
CASE POLANO
CHIESULLA
FONDACHELLO
SICILCARTA
CASA GIUFFRIDA
ANGUILLARA
Assessorato Regionale ai Beni Culturali
ed Ambientali e alla P.I.
Vincolo di
L.R.
7022 del
L'Assessore

94A2716

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 23 marzo 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 ottobre 1992 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica con l'annessa tabella VIII;

Viste le proposte degli organismi accademici dell'Università degli studi di Verona (consiglio della facoltà di economia e commercio del 15 dicembre 1993, senato accademico dell'11 gennaio 1994, consiglio di amministrazione del 21 gennaio 1994);

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 18 febbraio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è così modificato per cui gli articoli da 11 a 15 del titolo II sono sostituiti dai seguenti con opportuna rinumerazione degli altri successivi:

TITOLO II

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11 *(Titoli conferiti)*. — La facoltà di economia comprende il corso di laurea in economia e commercio. Essa conferisce la laurea in economia e commercio. Il diploma di laurea in economia e commercio potrà recare anche l'indicazione di uno specifico indirizzo di studi secondo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, della tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992. La durata del corso di laurea in economia e commercio è di quattro anni.

La facoltà di economia comprende il diploma universitario (D.U.) in gestione delle imprese alimentari di cui agli articoli 323/331 dello statuto dell'Università di Verona.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12 *(Iscrizioni)*. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 13 *(Insegnamenti attivabili)*. — Gli insegnamenti attivabili nella facoltà di economia sono ai sensi dell'art. 4, tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992:

a) quelli indicati nell'art. 26, tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica, matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari che ad esse si sostituiranno secondo il disposto dell'art. 14 della legge n. 341/1990. Ai fini del presente statuto l'elenco di cui all'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 sarà sostituito, quando entreranno in vigore dai settori scientifico-disciplinari, secondo il disposto dell'art. 25, tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992. Detti insegnamenti sono riportati nel successivo art. 14 del presente statuto;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio e di cui all'art. 11, tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 con gli eventuali indirizzi attivati nel suo ambito ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, tabella VIII, del decreto ministeriale citato. Detti insegnamenti sono riportati nel successivo art. 18 del presente statuto;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà ai sensi del successivo articolo 17 del presente statuto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 14 *(Elenco degli insegnamenti attivabili per area disciplinare)*.— Ai sensi dell'art. 26, tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 presso la facoltà di economia sono attivabili i seguenti insegnamenti:

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico.*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche,
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo.*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione,
economia dello sviluppo;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*

economia del territorio.
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale.*

agricoltura e sviluppo economico;

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia dell'ambiente agro-forestale;

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria comparata;

economia e politica montana e forestale:

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentari,

pianificazione agricola:

politica agraria,

storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia,

cartografia tematica per geografi,

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni:

geografia dello sviluppo,

geografia del turismo;

geografia economica,

geografia politica,

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree,

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale:

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese.*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing industriale;

marketing internazionale;

strategie d'impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;

organizzazione e controllo aziendale;

relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*
analisi merceològica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;

diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario.*

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - *Statistica.*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;

modelli demografici;

politiche della popolazione;

rilevazioni e qualità dei dati demografici;

teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sanitaria,

statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie.*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

matematica per l'economia;

matematica per le scienze sociali;

metodi matematici per la gestione delle aziende;

modelli matematici per i mercati finanziari;

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria dei giochi;

teoria delle decisioni;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali.*

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare

A01B - *Geometria*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità*

calcolo delle probabilità;

processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;

calcolo numerico;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;

modellistica e gestione delle risorse naturali;

modellistica e gestione dei sistemi ambientali;

modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni.*

informatica grafica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

sistemi informativi;

K05B - *Informatica:*

informatica generale;

intelligenza artificiale;

programmazione;

sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica.*

cibernetica;

elaborazioni di immagini.

Art. 15 *(Raccordo tra laurea e diploma universitario).* — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti — ai sensi dell'art. 5, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 — gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici

determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal consiglio di facoltà per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciuti l'esame di lingua e la prova d'idoneità in informatica.

Il consiglio di facoltà determina, nel proprio regolamento, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del conseguimento del diploma universitario e del diploma di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1, tabella VIII, del decreto ministeriale del 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Capo II

CORSI DI LAUREA

Art. 16 *(Complesso degli insegnamenti, insegnamenti fondamentali e prova d'idoneità)*. — Il piano di studi di ciascun corso di laurea che dovesse essere attivato, e in concreto quello dell'esistente corso di laurea in economia e commercio, comprende, ai sensi dell'art. 6, primo comma, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la facoltà determina gli insegnamenti fondamentali secondo la distribuzione di cui all'art. 6, comma terzo, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992. Essi sono:

1) economia politica I (cfr. art. 20, comma 2, del presente statuto);
2) economia politica II (cfr. art. 20, comma 2, del presente statuto);
3) economia aziendale;
4) ragioneria generale e applicata I (cfr. art. 20, comma 2, del presente statuto);
5) storia economica;
6) istituzioni di diritto privato;
7) istituzioni di diritto pubblico;
8) statistica;
9) matematica generale;
10) matematica finanziaria.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La facoltà, tenuto conto dell'art. 9, comma 3, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, sostituisce la prova d'idoneità in una delle lingue straniere moderne previste, e scelta dallo studente, con un esame di profitto che si aggiunge al complesso degli insegnamenti e degli esami relativi di cui all'art. 6, comma 1, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 anche ai fini della media.

La facoltà prevede che lo studente debba superare una prova d'idoneità in conoscenze informatiche di base.

Pertanto il complesso degli esami da sostenere è di venticinque più una prova d'idoneità in conoscenze informatiche di base.

Art. 17 *(Indirizzi riconosciuti nel corso di laurea in economia e commercio)*. — Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio, il consiglio di facoltà, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea previsti nella tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 (cfr. articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) che non siano già attivati nella facoltà, con le denominazioni per essi previste. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per tali corsi di laurea. Dell'indirizzo potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Art. 18 *(Insegnamenti caratterizzanti)*. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio gli insegnamenti delle aree di cui all'art. 11, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992. La facoltà, avvalendosi dell'art. 7, comma 1, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, integra gli insegnamenti di area aziendale con ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 20 del presente statuto):

Area economica:

economia agraria;
economia industriale;
economia internazionale;
geografia economica;
politica economica;
scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;
merceologia;
organizzazione aziendale;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;
ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 18, comma 1, del presente statuto).

Area giuridica.

diritto commerciale;

diritto del lavoro.

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia,

diritto tributario;

legislazione bancaria

Area matematico-statistica

matematica finanziaria (secondo corso se presente fra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente fra i fondamentali),

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica, almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Sono altresì insegnamenti caratterizzanti quelli delle aree di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 sempre riferiti al corso di laurea in economia e commercio nel caso, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del citato decreto ministeriale e di cui all'art. 17 del presente statuto, venga deliberata dalla facoltà l'attivazione degli indirizzi, con le denominazioni per essi corrispondenti a quelle dei corsi di laurea di cui alla citata tabella VIII. In ogni caso detti insegnamenti caratterizzanti sono integrati — con determinazione della facoltà ai sensi dell'art. 7, comma 1, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 — per l'area aziendale da ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 20 del presente statuto).

INDIRIZZO IN ECONOMIA AZIENDALE

Sono insegnamenti caratterizzanti:

Area economica:

economia industriale,

economia internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale

analisi e contabilità dei costi,

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale,

tecnologia dei cicli produttivi;

ragioneria generale e applicata II (cfr art 18, comma 3, del presente statuto)

Area giuridica.

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare,

diritto tributario,

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento dell'indirizzo in economia aziendale nella laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica

INDIRIZZO IN ECONOMIA POLITICA

Sono insegnamenti caratterizzanti:

Area economica

econometria.

economia agraria,

economia del lavoro;

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale,

economia monetaria;

economia pubblica,

economia regionale;

politica economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

storia del pensiero economico.

Area aziendale

economia degli intermediari finanziari,

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 18, comma 3, del presente statuto).

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto della Comunità europea;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

statistica (secondo corso se presente fra i fondamentali);

statistica economica.

Altre aree:

sociologia.

Il piano di studi per il conseguimento dell'indirizzo in economia politica nella laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

INDIRIZZO IN ECONOMIA BANCARIA

Sono insegnamenti caratterizzanti:

Area economica:

economia dei mercati monetari e finanziari;

economia monetaria;

politica economica;

storia e politica monetaria.

Area aziendale:

analisi finanziaria;

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di credito;

finanza aziendale;

finanziamenti di aziende;

gestione informatica dei dati aziendali;

organizzazione delle aziende di credito;

tecnica bancaria;

tecnica dei crediti speciali.

ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 18, comma 3, del presente statuto).

Area giuridica:

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto della Comunità europea;

diritto del mercato finanziario;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il piano di studi per il conseguimento dell'indirizzo in economia bancaria nella laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

INDIRIZZO IN ECONOMIA ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE

Sono insegnamenti caratterizzanti:

Area economica:

economia della sicurezza sociale;

politica economica;

storia delle assicurazioni e della previdenza.

Area aziendale:

economia delle aziende di assicurazione;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dell'assicurazione;

ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 18, comma 3, del presente statuto).

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto delle assicurazioni;

diritto delle assicurazioni marittime;

diritto della Comunità europea;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

calcolo delle probabilità;

economia e finanza delle assicurazioni;

modelli demografici;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

Il piano di studi per il conseguimento dell'indirizzo in economia assicurativa e previdenziale nella laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno cinque insegnamenti dell'area matematico-statistica.

INDIRIZZO IN ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI
E DEI MERCATI FINANZIARI

Sono insegnamenti caratterizzanti:

Area economica:

economia internazionale;

economia monetaria;

economia monetaria internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze;

sistemi fiscali comparati;

storia e politica monetaria.

Area aziendale:

analisi finanziaria;

economia degli intermediari finanziari;

economia del mercato mobiliare;

finanza aziendale;

tecnica di borsa;

ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 18, comma 3, del presente statuto).

Area giuridica.

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari,

diritto della borsa e dei cambi;

diritto del mercato finanziario;

legislazione bancaria

Area matematico-statistica:

economia e finanza delle assicurazioni;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

modelli matematici per i mercati finanziari;

statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il piano di studi per il conseguimento dell'indirizzo in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari nella laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

INDIRIZZO IN ECONOMIA
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
E DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

Sono insegnamenti caratterizzanti.

Area economica:

cooperazione allo sviluppo;

economia internazionale,

economia pubblica;

istituzioni economiche internazionali.

politica economica;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

programmazione economica;

storia delle relazioni economiche internazionali.

Area aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 18, comma 3, del presente statuto).

Area giuridica:

contabilità di Stato;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro;

diritto internazionale dell'economia;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica

contabilità nazionale;

statistica sociale.

Altre aree.

scienza dell'amministrazione;

sociologia;

storia dell'amministrazione pubblica.

Il piano di studi per il conseguimento dell'indirizzo in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali nella laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

INDIRIZZO IN ECONOMIA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
E DEI MERCATI VALUTARI

Sono insegnamenti caratterizzanti

Area economica

economia dei trasporti.

economia internazionale;

economia monetaria internazionale;

geografia economica;

storia del commercio;

storia delle relazioni economiche internazionali

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese commerciali;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing internazionale;

merceologia doganale;

organizzazione delle aziende commerciali;

programmazione e controllo;

ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 18, comma 3, del presente statuto).

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto della borsa e dei cambi;

diritto della Comunità europea;

diritto internazionale dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica.

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento dell'indirizzo in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari nella laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

INDIRIZZO IN ECONOMIA MARITTIMA E DEI TRASPORTI

Sono insegnamenti caratterizzanti:

Area economica:

economia dei trasporti;

economia delle attività terziarie;

economia internazionale;

geografia economica;

storia dei trasporti.

Area aziendale.

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e tecnica dell'assicurazione;

marketing internazionale;

merceologia;

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;

programmazione e controllo;

ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 18, comma 3, del presente statuto).

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto delle assicurazioni marittime;

diritto internazionale dell'economia;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

analisi di mercato;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni.

Il piano di studi per il conseguimento dell'indirizzo in economia marittima e dei trasporti nella laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

INDIRIZZO IN ECONOMIA AMBIENTALE

Sono insegnamenti caratterizzanti:

Area economica:

economia agraria;

economia dell'ambiente;

economia delle fonti di energia;

economia dello sviluppo;

economia e politica montana e forestale;

economia pubblica;

geografia economica;

pianificazione economica territoriale;

politica economica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:

merceologia delle risorse naturali;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

tecnologia dei cicli produttivi;

ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 18, comma 3, del presente statuto).

Area giuridica:

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;

diritto dell'ambiente;

diritto regionale e degli enti locali;

diritto urbanistico.

Area matematico-statistica:

demografia;

statistica per l'ambiente;

metodi statistici di valutazione di politiche.

Altre aree:

sociologia dell'ambiente.

Il piano di studi per il conseguimento dell'indirizzo in economia ambientale nella laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica, almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

C11X Chimica dell'ambiente e della conservazione dei beni culturali;
E03B Ecologia;
G03A Assestamento forestale e selvicoltura;
H02X Ingegneria sanitaria-ambientale;
H10B Architettura del paesaggio e del territorio;
H14A Tecnica e pianificazione urbanistica;
H14B Urbanistica;
M06A Geografia.

INDIRIZZO IN ECONOMIA INDUSTRIALE

Sono insegnamenti caratterizzanti:

Area economica:

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia pubblica;

economia regionale;

geografia economica;

storia economica delle innovazioni tecnologiche.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia e direzione delle imprese industriali;

finanza aziendale;

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi;

tecnologia ed economia delle fonti di energia;

ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 18, comma 3, del presente statuto).

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro e delle relazioni industriali;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

controllo statistico della qualità;

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali).

Il piano di studi per il conseguimento dell'indirizzo in economia industriale nella laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

A05X Ricerca operativa;
H15X Estimo;
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione;
I11X Impianti industriali meccanici;
I27X Ingegneria economico-gestionale;
K04X Automatica;
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B Informatica.

INDIRIZZO IN DISCIPLINE ECONOMICHE E SOCIALI

Sono insegnamenti caratterizzanti:

Area economica:

econometria;

economia dello sviluppo;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

politica economica;

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

organizzazione aziendale;

ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 18, comma 3, del presente statuto).

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

calcolo delle probabilità;

demografia;

matematica per le scienze sociali;

ricerca operativa;

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica sociale.

Altre aree:

storia delle relazioni internazionali.

Il piano di studi per il conseguimento dell'indirizzo in discipline economiche e sociali nella laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno due insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere almeno sei annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M04X Storia contemporanea;
M07B Logica e filosofia della scienza;
Q01B Storia delle dottrine politiche;
Q02X Scienza politica;
Q05A Sociologia generale;
Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Q05D Sociologia del territorio e dell'ambiente;
Q05E Sociologia dei fenomeni politici.

INDIRIZZO IN ECONOMIA E LEGISLAZIONE PER L'IMPRESA

Sono insegnamenti caratterizzanti:

Area economica:

economia del lavoro;

economia e politica industriale;

scienza delle finanze;

storia dell'industria.

Area aziendale.

economia degli intermediari finanziari;

economia dei gruppi delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

strategia e politica aziendale;

ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 18, comma 3, del presente statuto).

Area giuridica.

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto degli intermediari finanziari;

diritto del lavoro;

diritto della Comunità europea;

diritto fallimentare;

diritto internazionale;

diritto penale commerciale;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento dell'indirizzo in economia e legislazione per l'impresa nella laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno sei insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

INDIRIZZO IN ECONOMIA DEL TURISMO

Sono insegnamenti caratterizzanti:

Area economica:

economia dei beni culturali;

economia dei trasporti;

economia dell'ambiente;

economia del turismo;

geografia del turismo;

politica economica.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese turistico-ricettive;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing del turismo;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione e gestione dei sistemi informativi aziendali;

ragioneria generale e applicata II (cfr. art. 18, comma 3, del presente statuto).

Area giuridica

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto della Comunità europea;

legislazione del turismo.

Area matematico-statistica

elaborazione automatica dei dati per decisioni economiche e finanziarie;

informatica generale;

statistica del turismo.

Altre aree

sociologia del turismo.

Il piano di studi per il conseguimento dell'indirizzo in economia del turismo nella laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno sei insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 19 *(Insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi)*. — Ai sensi dell'art. 4, lettera *d)*, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, la facoltà determina che per il corso di laurea in economia e commercio gli insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi sono:

1) storia della geografia e delle esplorazioni M06A;
2) teoria dell'organizzazione Q02X;
3) scienza politica Q02X;
4) scienza dell'amministrazione Q02X,
5) sociologia generale Q05A;
6) sociologia economica Q05C;
7) storia delle dottrine politiche Q01B;
8) istituzioni di diritto e procedura penale N01A.

Art 20 *(Denominazioni aggiuntive agli insegnamenti)*. — La facoltà può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per gli insegnamenti fondamentali recanti la stessa denominazione svolti in anni o semestri successivi potrà soltanto essere aggiunta una indicazione numerica secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 21 *(Piani di studi)*. — La facoltà può integrare — ai sensi dell'art. 7, primo comma, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 — l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi eventualmente attivati ai sensi dell'art. 17 dello statuto con altri quattro insegnamenti a sua scelta che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti

La facoltà garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco dei caratterizzanti ciascun corso di laurea o eventuale indirizzo ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

La facoltà predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi non menzionati nel diploma di laurea in quanto diversi da quelli di cui all'art. 17 dello statuto, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La facoltà — ai sensi dell'art. 7, comma 3, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 — individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea di cui al comma precedente con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/90. A questo scopo potranno essere identificati dalla facoltà gruppi di insegnamenti resi obbligatori in ordine ai diversi percorsi didattici.

La facoltà — ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 — può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre Università, anche staniere. In tal caso la facoltà dovrà determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 22 *(Articolazione dei corsi)*. — Gli insegnamenti annuali — secondo la dizione dell'art. 8, tabella VIII, del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 — comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali trentacinque ore. Sulla concreta determinazione è competente la facoltà.

La facoltà stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso corso annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Art. 23 *(Esami di profitto e di laurea)*. — Il consiglio di facoltà stabilisce le modalità degli esami di profitto, della prova di idoneità in conoscenze informatiche di base, dell'esame di laurea nel rispetto dei vincoli posti dai regolamenti degli altri organi di Ateneo e dalle norme vigenti.

La laurea si consegue dopo aver superato i 25 esami di cui all'art. 16 dello statuto.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta sopra un argomento scelto dallo studente d'intesa con il relatore

Sopra ulteriori modalità è competente il consiglio di facoltà.

Il preside può consentire che l'eventuale correlatore appartenga ad altra facoltà o ad altra università anche straniera.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 *(Disposizioni transitorie e finali).* — Finché non siano stati emanati i regolamenti di cui all'art. 11 della legge n. 341/90 le determinazioni che negli articoli precedenti sono rimesse al regolamento di facoltà saranno assunte con delibera del consiglio di facoltà.

Gli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in economia e commercio.

La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Verona, 23 marzo 1994

Il rettore: MARIGO

94A2697

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 8 aprile 1994, n. **13/94.**

Nuovi adempimenti di comuni e province in materia di diritti di segreteria di spettanza dello Stato.

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza

Alla Corte dei conti
Ufficio controllo atti del Ministero dell'interno
Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro
Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale di finanza
Ispettorato generale di bilancio
Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno

Al Commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

1. PREMESSA.

Con la legge 23 dicembre 1993, n. 559, è stata disciplinata la soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. In particolare l'art. 13 della succitata legge ha previsto che le somme di spettanza dello Stato, derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province, devono essere versate trimestralmente dagli enti locali in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per poi essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, per assicurare un corretto funzionamento della gestione dei nuovi capitoli, sia dell'entrata che della spesa, si ritiene necessario impartire le seguenti istruzioni confermando comunque le disposizioni contenute nelle circolari ministeriali n. 13/73 del 20 luglio 1973, n. 28/73 dell'8 novembre 1973 e 5/89 del 10 febbraio 1989 e ciò nella considerazione che nel corso dell'esercizio finanziario 1994, se da un lato si dovrà applicare quanto disposto dalla succitata legge n. 559/93, dall'altro bisognerà garantire la chiusura e la rendicontazione generale delle gestioni fuori bilancio di cui al fondo dell'art. 42 della legge n. 604/62, sia per l'esercizio 1993 che per le operazioni di gestione espletate nel 1994, ancora sotto la vigenza della precedente normativa.

2. ADEMPIMENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.

2.1. *Operazioni svolte in costanza delle disposizioni precedenti.*

Nella fase interlocutoria della applicazione della citata legge n. 559/93 questo Ministero con circolare telegrafica n. 1/94 del 14 gennaio 1994 ha dato disposizione alle

prefetture affinchè i comuni e le province, interrompessero i versamenti dei diritti di segreteria a far tempo dal 31 gennaio 1994. Conseguentemente per i versamenti effettuati dagli enti locali .... al 30 gennaio e correttamente introitati dalle prefetture competenti, l'acquisizione delle relative somme al bilancio dello Stato avverrà a cura della prefettura di Roma cui sono nel frattempo pervenuti gli ordinativi delle varie prefetture versanti.

2.2. *Applicazione delle nuove norme.*

Con l'effettiva operatività del cap. 3518 dello stato di previsione dell'entrata, denominato «Entrate conseguenti alla soppressione delle gestioni fuori bilancio», i versamenti devono essere eseguiti con l'osservanza delle disposizioni legislative contenute nell'art. 13 della citata legge n. 559/1993.

La principale novità consiste nella periodicità trimestrale del versamento dei diritti, da disporsi non più in favore della prefettura della provincia di appartenenza bensì direttamente all'apposito cap. 3518 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato.

L'esatto e tempestivo adempimento dei versamenti dei diritti di segreteria, da parte dei comuni e province, assume particolare rilevanza per il raggiungimento di tutte le finalità previste dall'art. 42 della legge n. 604/1962 (corsi di formazione ed aggiornamento dei segretari comunali, attribuzione dell'equo indennizzo, borse di studio a figli ed orfani dei segretari comunali, pagamento delle retribuzioni ai segretari comunali collocati fuori ruolo presso il Ministero dell'interno).

Infatti, per ottenere la riassegnazione delle somme versate al cap. 3518 ai pertinenti capitoli di spesa, è necessario che questo ufficio inoltri alla Ragioneria generale dello Stato apposita richiesta corredata delle quietanze originali comprovanti i versamenti in entrata.

A tal fine si ritiene indispensabile che comuni e province, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre solare procedano a deliberare il riparto ed a liquidare i diritti di segreteria, relativi al trimestre stesso, provvedendo entro i successivi cinque giorni a versare le relative somme alla Tesoreria dello Stato, con imputazione all'art. 16 del cap. 3518.

Detto art. 16, è destinatario dei proventi relativi ai diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, ai diritti di stato civile dei comuni, nonchè alle disponibilità delle soppresse gestioni fuori bilancio. Occorrerà, conseguentemente che all'atto del versamento sia ben specificata la causale affinchè gli uffici ministeriali possano correttamente acquisire le entrate secondo la loro provenienza.

Nella circostanza, comuni e province nel disporre il versamento al «CAPO X - RUBRICA 2 - CATEGORIA XI - CAPITOLO 3518 - ARTICOLO 16» sono invitati ad indicare la seguente causale: «Versamento diritti di segreteria trimestrale ...., anno ...., comune... ......, provincia ....».

Dell'avvenuto adempimento dovrà essere data conoscenza alla prefettura competente per territorio o ai commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano, per gli enti delle rispettive province ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti di questa regione, entro il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza del trimestre, attraverso la compilazione e consegna in duplice esemplare del modello *A*, allegato alla presente circolare, che dovrà essere corredato della quietanza originale comprovante il versamento, e di due copie autenticate.

Per i diritti relativi al primo trimestre del 1994, in considerazione delle molteplici novità della procedura che si sta introducendo, tutti gli adempimenti sono procrastinati di un mese.

Come già detto riveste carattere di assoluta importanza che gli enti rispettino la cadenza trimestrale del riparto e dei versamenti. Al riguardo si specifica che il modello *A* di rilevazione trimestrale riveste una valenza ricognitiva e va trasmesso alle prefetture anche in assenza di versamenti.

In questo ultimo caso, come chiarito nelle note di complilazione, andranno specificati i motivi che hanno impedito il versamento allo Stato o quelli del mancato riparto.

Con la piena operatività del cap. 3518 si rende possibile, da parte di comuni e province, il versamento delle quote dei diritti di segreteria di competenza dello Stato introitati nel 1993, sospeso a seguito della emanazione del telegramma 1/94 del 30 gennaio 1994.

Pertanto, entro le stesse scadenze e con le stesse modalità previste per i diritti relativi al primo trimestre 1994, comuni e province sono tenuti a versare separatamente anche i diritti dell'anno 1993.

A fronte di questi versamenti dovrà essere compilato l'unito modello *B*.

Come viene chiarito nel paragrafo successivo, il modello *B* dovrà essere compilato e trasmesso alla prefettura oppure al commissario del Governo per gli enti del Trentino-Alto Adige o alla presidenza della giunta regionale per la Valle d'Aosta, ogni qual volta si versino diritti in relazione a periodi per i quali sia scaduto il termine ordinario.

In sede di prima applicazione della normativa è apparso indispensabile una ricognizione delle risultanze contabili onde acquisire la certezza che non vi siano quote di diritti riferiti ad anni precedenti al 1994, non versate allo Stato.

Dall'avvenuto riscontro deve essere resa apposita dichiarazione nel modello *C*, allegato, che sarà trasmesso alla prefettura competente, al commissariato del Governo od alla presidenza della giunta regionale, entro il 30 settembre 1994.

Nel caso di versamenti conseguenti a questa ricognizione gli enti compileranno, naturalmente, anche un modello *B*

3. NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA.

Per semplificare gli adempimenti delle prefetture e degli uffici centrali del Ministero, si è reso indispensabile introdurre una specifica modulistica che gli enti sono tenuti a compilare affinchè si possano acquisire dati uniformi e facilmente codificabili.

In particolare sono stati previsti tre distinti modelli:

MODELLO *A*: da compilare a chiusura di ogni trimestre per certificare le relative risultanze;

MODELLO *B*: da compilare ogni qualvolta si provveda a versare i diritti in ritardo rispetto al termine ordinario e in prima applicazione delle nuove disposizioni, in relazione ai versamenti del 1993 e precedenti;

MODELLO *C*. per la ricognizione della situazione amministrativa e contabile inerente i diritti di segreteria.

Per la compilazione e la trasmissione si ritiene utile fornire alcune indicazioni.

In via preliminare, si precisa che gli enti devono utilizzare copie fotostatiche dei modelli allegati alla presente circolare. In merito, si segnale la necessità di riprodurre stampati chiari e di non aggiungere ulteriori voci ne operare sostituzioni nel testo.

Gli stampati, debitamente firmati, devono essere compilati avvalendosi di macchine dattilografiche e gli importi evidenziati non devono essere nè arrotondati nè troncati.

I modelli, in duplice esemplare, corredati eventualmente dalle quietanze originali più due copie autentiche, devono essere inviati alle prefetture competenti per territorio, ai commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano per gli enti delle rispettive province, ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti di quella regione.

3.1. MODELLO *A*: *Comunicazione trimestrale inerente i diritti di segreteria.*

La legge 23 dicembre 1993, n. 559, prevede che gli enti devono effettuare i versamenti delle quote dei diritti di segreteria spettanti allo Stato con cadenza trimestrale.

Il modello *A* è destinato ad attestare i predetti versamenti, gli enti comunque devono trasmetterlo anche nel caso in cui per il trimestre non si dia luogo al riparto ovvero al versamento. A tal fine è previsto il riquadro *E)*.

Ovviamente in caso di assenza di versamento il modello *A* non sarà corredato della quietanza originale che sarà trasmessa, ad avvenuto versamento, contestualmente al relativo modello *B*.

3.2. MODELLO *B*. *Comunicazione inerente i diritti di segreteria versati in ritardo.*

Il modello *B* interessa tutti gli enti che effettuano i versamenti trimestrali in ritardo, ovvero per anni pregressi.

Lo stampato deve essere sempre corredato della quietanza originale più due copie autentiche.

Si precisa che con la nuova procedura *non si dovranno assolutamente cumulare i versamenti relativi a più anni.*

Di conseguenza nel caso di versamento di diritti relativi a più anni si dovranno compilare tanti modelli quanti sono gli anni di riferimento delle quote versate, effettuando distinti versamenti.

Si ritiene infine opportuno segnalare che il modello in questione dovrà essere adoperato anche per le quote non versate dagli enti relative ai diritti di segreteria dell'anno 1993.

3.3. MODELLO *C*: *Censimento delle risultanze contabili relative ai diritti di segreteria.*

Il modello *C* è finalizzato alla rilevazione delle quote dei diritti di segreteria spettanti allo Stato non ancora versate.

Si precisa che tutti gli enti sono tenuti a trasmettere il modello in questione, anche nel caso in cui tutti i diritti spettanti allo Stato siano stati regolarmente versati. In questa circostanza dovrà essere barrata la casella «NEGATIVA ⎿__⏌».

Al modello *C* chiaramente non può essere allegata alcuna quietanza originale.

4. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE

4.1. *Versamento nel fondo dei diritti introitati entro il 30 gennaio 1994.*

Con la circolare telegrafica del 14 gennaio u.s. sono state impartite istruzioni affinchè i comuni e le province, sospendessero fino a nuove istruzioni il versamento dei diritti di segreteria. Alle prefetture è stato richiesto di accertare le giacenze a tale titolo presso le tesorerie provinciali dello Stato a tutto il 30 gennaio 1994 e di operare il conseguente versamento delle somme a favore della contabilità speciale del prefetto di Roma.

Per tutte le operazioni inerenti i diritti di segreteria, effettuate dalle prefetture nel 1994, con le modalità della gestione fuori bilancio, dovrà essere predisposto l'apposito rendiconto, giusta circolare 10 febbraio 1989, n. 5/89.

Ogni prefettura, osservando le consuete procedure, dovrà pertanto trasmettere, separatamente, il rendiconto per i diritti versati dai comuni e dalle province nel 1993, e quello per le operazioni contabilizzate nel 1994.

Sulla base delle esperienze maturate nell'esame dei rendiconti trasmessi negli anni precedenti si espongono di seguito alcune raccomandazioni che si invita le prefetture a tenere presenti all'atto della compilazione dei renticonti relativi alle gestioni fuori bilancio:

1) allegare alle quietanze di tesoreria una dichiarazione giustificativa, nell'eventualità in cui si sia rilevata una discordanza tra l'importo della stessa e la somma che è stata imputata nel relativo rendiconto;

2) produrre gli originali sia dell'ordinativo di pagamento che delle quietanze di tesoreria;

3) integrare la documentazione con un riscontro contabile (strisciata) comprendente sia i parziali delle somme versate che l'importo totale conforme a quello indicato nella dichiarazione di regolarità;

4) evidenziare la presenza nel fondo in parola di somme non di competenza affluite erroneamente (diritti di stato civile, consorzi e comunità montane), avendo l'accortezza di elencarle singolarmente, con relativa imputazione ai fondi di appartenenza;

5) accompagnare la quietanza di tesoreria, ove risultino più comuni, con un elenco degli stessi, ripartendo analiticamente ognuna delle somme versate.

4.2. *Versamento dei diritti di segreteria introitati dalle prefetture successivamente al 30 gennaio 1994.*

Nell'ipotesi in cui le prefetture avvessero introitato altre quote di diritti nella loro contabilità, successivamente al termine sopra citato, dovranno provvedere ad effettuare il versamento delle stesse con imputazione all'art. 16 del cap. 3518 dello stato di previsione dell'entrata, appositamente istituito dal Ministero del tesoro per acquisire sia i proventi che le disponibilità relative alle soppresse gestioni fuori bilancio di cui all'art. 13 della legge n. 559/1993, avendo cura di specificare con esattezza la seguente causale: «Versamento diritti di segreteria trimestre ...., anno ...., comune.................... provincia ....».

Dopo aver eseguito l'operazione sopra evidenziata ed aver acquisito le relative quietanze di tesoreria, le prefetture dovranno produrre la seguente documentazione a questo ufficio:

1) quietanze di tesoreria originali comprovanti il versamento al cap. 3518, corredate da due copie autenticate;

2) elenco dei comuni e delle province versanti con imputazione distinta per ogni anno a cui si riferisce il versamento;

3) dichiarazione di regolarità.

4.3. *Adempimenti a regime.*

Come già indicato nel precedente paragrafo 2.2 i comuni e le province sono tenuti a versare direttamente al cap. 3518 le somme introitate a titolo di diritti di segreteria, con cadenza trimestrale.

Alle prefetture sarà assegnata la delicata funzione di agevolare il Ministero nella contabilizzazione dell'entrata generale del cap. 3518, attraverso l'acquisizione da parte dei singoli enti del modello *A*, debitamente documentato.

Pertanto le prefetture, in relazione alle scadenze previste per gli enti (quarantacinque giorni dalla scadenza del trimestre) provvederanno ad acquisire i vari modelli *A* riscontrandone la completezza, nonché l'esattezza, delle notizie richieste nel medesimo. Entro un mese dalla cennata scadenza dovranno far pervenire allo scrivente ufficio la seguente documentazione:

originali modello *A*;

originali delle quietanze di tesoreria, con due copie autenticate dall'ente.

Detta documentazione dovrà essere accompagnata dal modello *D* riepilogativo da cui risulti il totale complessivo e l'indicazione nominativa degli enti adempienti e di quelli inadempienti.

Sarà successivamente cura di codeste prefetture sollecitare gli enti ritardatari e trasmettere, con cadenza mensile, l'aggiornamento della situazione.

Contestualmente agli invii di cui sopra, le prefetture, laddove se ne presentasse la necessità, faranno pervenire i modelli *B*, che comuni e province compileranno a giustificazione dei versamenti effettuati sul cap. 3518 per i diritti dell'anno 1993 e precedenti oppure, nel futuro, a sostegno di versamenti trimestrali effettuati oltre i termini.

Dopo aver effettuato un attento controllo sulla completezza dei dati riportati nel predetto modello, ed in particolare sulla conformità dei totali, le prefetture dovranno trasmettere la seguente documentazione entro un mese dall'acquisizione:

originali del modello *B*;

quietanze di tesoreria originali, corredate da due copie autenticate dall'ente;

elenco riepilogativo degli enti cui i modelli si riferiscono.

Per ottenere un quadro esaustivo della situazione tutti gli enti sono invitati a compilare entro il 30 settembre 1994 anche il modello *C*, che censisce eventuali situazioni pendenti o comunque costituisce esplicita dichiarazione di regolarità.

Le prefetture, pertanto, sono invitate a controllare l'esatto adempimento ed a trasmettere i suddetti modelli allo scrivente ufficio entro il 30 ottobre con apposita comunicazione dalla quale risultino i nominativi degli enti inadempienti e di quelli adempienti, specificando per questi ultimi, quali abbiano reso la sola dichiarazione negativa.

In relazione all'ipotesi in cui alcuni enti evidenziassero nel modello *C* quote di diritti di segreteria spettanti allo Stato e non ancora versate, le prefetture dovranno provvedere a sollecitare gli enti all'immediato adempimento.

4.4. *Adempimenti organizzativi.*

Le disposizioni che vengono impartite con la presente circolare rappresentano una oggettiva novità per gli enti locali.

Si ritiene pertanto opportuno che le prefetture mettano a disposizione degli enti interessati una copia della circolare e successivamente convochino in apposita conferenza di servizio i segretari comunali ed i responsabili degli uffici finanziari di ogni ente per illustrarla unitamente agli allegati.

Si segnalano per ulteriore chiarimenti gli interni telefonici 5708 e 5185 della divisione trattamento economico del servizio segretari comunali e provinciali. Nello stesso tempo, attesa la novità e l'articolazione della materia, lo scrivente ufficio si rende disponibile ad acquisire eventuali circostanziati e motivati suggerimenti operativi che rendano più snella ed efficace tutta la procedura e si riserva conseguentemente la possibiltà di intervenire con successive istruzioni.

p. *Il Ministro:* DELL'OSSO

M O D E L L O "A"
APPLICAZIONE LEGGE 23/12/1993 N. 559

DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE (1)

[ ] AP
[ ] C

A) L'ENTE HA INTROITATO SOMME [ ] SI ANNO
PER DIRITTI DI SEGRETERIA [ ] NO TRIM.

B)
SOMME INTROITATE (2) SOMME SOGGETTE RIPARTO (3)

HA EFFETTUATO IL RIPARTO [ ] SI * [ ] NO

ESTREMI DELLA DELIBERA
NUMERO DATA

C)
PERIODO AL QUALE SI RIFERISCONO LE SOMME INTROITATE DI CUI AL QUADRO B)

DAL AL
(4)

DETTAGLIO DEL RIPARTO

SOMME SPETTANTI ALL'ENTE

SOMME SPETTANTI SEGR. COM.LE

SOMME SPETTANTI STATO

TOTALE (5) ====================

SEGNALARE SINTETICAMENTE I MOTIVI DELL'EVENTUALE MANCATO RIPARTO

D)

HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI ALLO STATO SI |__| NO |__|

ESTREMI DELLA QUIETANZA ORIGINALE, ALLEGATA AL PRESENTE MODELLO

NUMERO DOCUMENTO	DATA	IMPORTO
|________|	|___|___|___|	|________________|

SEGNALARE SINTETICAMENTE I MOTIVI DELL'EVENTUALE MANCATO VERSAMENTO

____

____

____

E)

Si fa riserva di trasmettere, per il trimestre dell'anno in corso, un modello "B", nel quale saranno indicati gli estremi del versamento della quota dei diritti di segreteria spettanti allo Stato.

QUADRI COMPILATI (6) |_|_|_|_|_|

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio, sotto la propria responsabilita', attestano la veridicita' delle notizie suesposte ed inoltre dichiarano che per il ____ trimestre dell'anno _________ non ci sono altre somme da ripartire.

Luogo, data |_|_|_|_|

IL SEGRETARIO	IL SINDACO	TIMBRO ENTE
(Sig.)	(Sig.)	

LEGGENDA

Il modello "A" si rende indispensabile per conoscere i flussi e la consistenza delle quote dei diritti di segreteria spettanti allo Stato.

Si ritiene opportuno specificare quanto segue:

1) Il codice da indicare e' quello utilizzato per le comunicazioni del Servizio Elettorale.

2) Evidenziare l'importo globale dei diritti di segreteria comprensivo di quelli di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 68.

3) Evidenziare l'importo globale dei diritti di segreteria da ripartire ai sensi della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.

4) Le date segnalate devono essere contenute nel trimestre al quale si riferiscono gli importi introitati.

5) Il totale evidenziato deve corrispondere all'importo di cui al Quadro B): "Somme soggette al riparto".

6) Indicare nelle caselle i quadri compilati.

M O D E L L O "B"

DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE

[ ] AP

[ ] C

A) L'ENTE HA INTROITATO PER L'ANNO |_|_|_|_| TRIM. |__|

B) DIRITTI DI SEGRETERIA PER LIRE |____________________|

C) HA DELIBERATO IL RIPARTO DELLE SOMME SOPRAEVIDENZIATE

IN DATA |_|_|_| NUMERO DELIBERA ______

D) EFFETTI RIPARTO

- SOMME SPETTANTI ALL'ENTE |____________________|

- SOMME SPETTANTI AL SEGRETARIO |____________________|

- SOMME SPETTANTI ALLO STATO |____________________|

TOTALE ======================

E) HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA SPETTANTE ALLO STATO GIUSTA

QUIETANZA ALLEGATA NUMERO ___________ DEL |__|__|__|

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio, sotto la propria responsabilita', attestano la veridicita' delle notizie suesposte ed inoltre dichiarano che per l'anno non ci sono altre somme da ripartire.

IL SEGRETARIO (Sig.) IL SINDACO (Sig.) TIMBRO ENTE

Luogo, data |__|__|__|

A V V E R T E N Z E

Il modello "B" e' stato creato per segnalare tutti i versamenti, effettuati con ritardo, relativi ai diritti di segreteria dei trimestri ovvero degli anni pregressi.

Lo stampato in questione va compilato anche per i versamenti relativi all'anno 1993, eseguiti a valere sul capitolo 3518.

Le somme evidenziate in entrata devono essere esclusivamente quelle raccolte per l'anno o il trimestre cui si fa riferimento.

Nel caso di versamenti per l'anno 1993 e precedenti si dovra' compilare un modello per ogni esercizio finanziario, nel caso di piu'trimestri si potra' compilare un unico modello avendo cura di evidenziarli nell'apposita casella.

La casella trimestre e' da compilare solo nel caso in cui il ritardato versamento si riferisce ad un periodo successivo a quello di entrata in vigore della Legge 559/93.

MODELLO "C"

DA COMPILARE PER L'ANNO 1993 E PRECEDENTI

DENOMINAZIONE ENTE　　TIPO ENTE　　PROV.　　CODICE ENTE

AP

C

A) La trasmissione e' **NEGATIVA**

B) L'Ente ha introitato somme per diritti di segreteria per gli anni:

ANNI　　SOMME DA RIPARTIRE

C) L'Ente ha effettuato il riparto per gli anni:

ESTREMI DELIBERA

ANNI　　NUMERO　　DATA

D) L'Ente non ha effettuato il riparto per gli anni:

ANNI

E) Motivi mancato riparto

____

____

F) Motivi mancato versamento

____

____

QUADRI COMPILATI |_|_|_|_|_|_|

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio, sotto la propria responsabilita', attestano la veridicita' delle notizie suesposte.

Luogo, data |_|_|_|

IL SEGRETARIO IL SINDACO TIMBRO ENTE

(Sig.) (Sig.)

A V V E R T E N Z E

Il modello "C" e' stato creato per conoscere la situazione dell'anno 1993 e precedenti, per quanto attiene le somme non ancora versate allo Stato ovvero le somme ne' ripartite ne' versate, per diritti di segreteria.

La trasmissione deve essere effettuata entro il 30 settembre dell'anno in corso, anche, e soprattutto, se negativa, alla Prefettura di appartenenza, che la inoltrera' al Ministero entro il 30.10.1994.

Nel caso in cui l'ente non avesse diritti di segreteria da versare allo Stato e' obbligatoria là trasmissione negativa, barrando la casella appositamente prevista.

In caso contrario procedere alla compilazione del modello.

Il modello e' stato previsto con tre prefincature per gli anni da segnalare. Nel caso non fossero sufficienti si potranno adoperare altri modelli, avendo cura di trasmetterli in un unica soluzione agli Uffici competenti.

MODELLO "D"

☐ PREFETTURA DI ....

☐ COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI ....

☐ PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
VALLE D'AOSTA ....

RIEPILOGO SITUAZIONE MODELLI PERVENUTI (1)

"A" ☐

"B" ☐

"C" ☐

Si trasmettono in allegato n. ...... modelli "......" degli enti di questa provincia.

Totale enti di questa provincia compresa l'Amministrazione Provinciale n. ......

Pertanto la situazione e' la seguente:

Hanno trasmesso il modello "C" numero .... enti di cui:

n. NEGATIVI

n. COMPILATI

n. ENTI INADEMPIENTI

(1) Barrare la casella per indicare i modelli cui la dichiarazione si riferisce.

(firma)

94A2699

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 4ª seduta pubblica per giovedì 28 aprile 1994, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno.

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

94A2800

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 3ª seduta pubblica per venerdì 29 aprile 1994, alle ore dodici, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

94A2801

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Determinazione dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino per il periodo 1993-94

L'importo del prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento CEE n 3950/92, per il periodo 1993-94 è fissato a 68 177,37 L/100 kg valido sia per le consegne che per le vendite dirette

94A2721

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Roma «Tor Vergata» ad accettare una donazione

Con decreto 25 febbraio 1994 del prefetto di Roma l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 12 000 000 disposta in suo favore dal dott ssa Fadda Stefania da destinare ad un premio di studio in ematologia

94A2722

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare alcune donazioni

Con decreto 16 novembre 1993 del prefetto di Brescia l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare la donazione di 3 Sun 3/50 Workstation del valore di L 2 325 000 disposta in suo favore dalla ditta Atet Laboratories.

Con decreto 17 gennaio 1994 del prefetto di Brescia l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare la donazione di L 45.000 000, disposta in suo favore dalla Banca San Paolo di Brescia.

Con decreto 17 gennaio 1994 del prefetto di Brescia l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare la donazione delle apparecchiature scientifiche del valore di L 1.500.000 disposta in suo favore della ditta Atet Laboratories.

Con decreto 17 gennaio 1994 del prefetto di Brescia l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 10 000 000, disposta in suo favore dalla Eulo.

94A2723

Autorizzazione alla seconda Università di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto 8 febbraio 1994 del prefetto di Caserta la seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di una telecamera per videondoscopia OTVS-4 Olimpus - Autoclav del valore di L. 15.000.000, disposta in suo favore dalla Hoechst Italian S.p.a.

Con decreto 8 febbraio 1994 del prefetto di Caserta la seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di un PCR mod DNA Termhal Cycler 480 del valore di L. 14 550.000, disposta in suo favore dalla ditta Schering Plough - divisione oncologica, Milano.

Con decreto 8 febbraio 1994 del prefetto di Caserta la seconda Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Nashua Mod. 3213-S del valore di L. 3.500 000, disposta in suo favore dal sig Moio Carlo

94A2724

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto 22 dicembre 1993 del prefetto di Ferrara l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 000, disposta in suo favore dalla Plasmon dietetici alimentari S.p a. da destinare all'istituto di pediatria.

Con decreto 22 dicembre 1993 del prefetto di Ferrara l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 9 481.600, disposta in suo favore dalla ditta Milupa Agfriedrichsdorf - Germania, da destinare all'istituto di pediatria

94A2725

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto 7 febbraio 1994 del prefetto di Milano, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di un microscopio da ricerca Olimpus mod int. 250W del valore di L 15.546 900, disposta in suo favore dalla Ipsen S p a da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica I

Con decreto 7 febbraio 1994 del prefetto di Milano, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di uno scanner a colori del valore complessivo di L. 2 165 000 disposta in suo favore dalla Alderan S.r.l. da destinare al dipartimento di scienze dell'informazione

Con decreto 7 febbraio 1994 del prefetto di Milano, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione della rivista Lexla - Legislazione italiana dal 1946 al 1992, del valore di L. 6 000 000, disposta in suo favore dal prof. Angelo Cardani da destinare al corso di laurea in economia e commercio

94A2726

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto 2 febbraio 1994 del prefetto di Milano, il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione di un migliaio tra disegni, progetti e documentazione appartenenti al marito prof. Agnoldomenico Pica disposta in suo favore dalla sig.ra Cinotti Angela ved. Pica, aventi valore scientifico e non commerciale

94A2727

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una donazione

Con decreto 3 febbraio 1994 del prefetto di Milano, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 10 000 000, disposta in suo favore da don Guerrino Lanzoni

94A2728

MINISTERO DEL TESORO

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa rurale ed artigiana di Pago Veiano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Pago Veiano.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 6 aprile 1994, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa rurale ed artigiana di Pago Veiano (Benevento), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pago Veiano, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

94A2729

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 26 aprile 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1609,77
ECU	1846,57
Marco tedesco	955,64
Franco francese	278,51
Lira sterlina	2403,87
Fiorino olandese	849,89
Franco belga	46,425
Peseta spagnola	11,723
Corona danese	243,41
Lira irlandese	2334,01
Dracma greca	6,516
Escudo portoghese	9,310
Dollaro canadese	1169,04
Yen giapponese	15,617
Franco svizzero	1118,59
Scellino austriaco	135,85
Corona norvegese	220,12
Corona svedese	204,93
Marco finlandese	294,51
Dollaro australiano	1156,14

94A2799

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pago Veiano, società cooperativa a responsabilità limitata, in Pago Veiano.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 7 aprile 1994, ha nominato il dott. Raffaello Silvestri commissario straordinario e l'avv. Vittorio Faccioli, il rag. Giorgio Ghiotto e l'avv. Francesco Napolitano componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pago Veiano (Benevento), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pago Veiano (Benevento), in amministrazione straordinaria

94A2730

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di economia e commercio

diritto del lavoro (sede di Forlì)

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A2733

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina e chirurgia

F22 - Igiene odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (C.L. odontoiatria e protesi dentaria).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2732

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1933, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Venezia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo prima fascia per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

strategie d'impresa.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2734

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 9 6 0 9 4 *

L. 1.300